



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 552

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 31 marzo 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

1 ^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag. 5
4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	» 6
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	» 7

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 8
4 ^a - Difesa:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	» 15
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 16
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 18
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 20
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 23
7 ^a - Istruzione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 238)</i>	» 159
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i>	» 160
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 169
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 175

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	<i>Pag.</i>	184
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	185
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione 190)</i>	»	187
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i>	»	188
<i>Plenaria</i>	»	188

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	197
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	206
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	207
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	211
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	214
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	216

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	217

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	220
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali)

della Camera dei deputati

Giovedì 31 marzo 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
MAZZIOTTI DI CELSO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,40

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'A.N.AC SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 267 (REVISIONE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE)*

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 31 marzo 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
GAROFANI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ISPETTORE GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE (IGESAN), GENERALE ISPETTORE CAPO ENRICO TOMAO, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA CGIL-DIFESA, UILPA-DIFESA, CISL FP-DIFESA E FLP-DIFESA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**284^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(28) ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

(171) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(208) TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

- (286) MANCONI ed altri. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (295) BARANI. – *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- (299) COMPAGNA. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (379) BARANI. – *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

- (611) *CARDIELLO ed altri.* – *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) *CARDIELLO ed altri.* – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) *Anna Cinzia BONFRISCO.* – *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) *BARANI.* – *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) *BARANI.* – *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) *BARANI.* – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) *CASSON ed altri.* – *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) *STUCCHI.* – *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) *STUCCHI.* – *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) *TORRISI ed altri.* – *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri.* – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) *FATTORINI ed altri.* – *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) *BUEMI.* – *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) *Donella MATTESINI ed altri.* – *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) *LUMIA ed altri.* – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri.* – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1725) CAMPANELLA ed altri. – *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*

(1784) Erika STEFANI ed altri. – *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

(1785) Paola TAVERNA ed altri. – *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*

(1816) BUEMI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*

(1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*

(1905) BARANI. – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

(1914) MARAN ed altri. – *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(1921) Maria MUSSINI ed altri. – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

(2108) CENTINAIO ed altri. – *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*

(2122) PAGLIARI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*

(2131) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*

(2146) RUTA ed altri. – *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*

(2147) Erika STEFANI ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*

(2153) ALBERTINI ed altri. – *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

(2155) Giovanni MAURO. – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*

(2168) RAZZI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638, 696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122, 2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il correlatore CASSON (PD), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n. 741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate dal disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale e sistemico del co-

dice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non sussumibili nell'esame del predetto testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il correlatore CUCCA (*PD*) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungere dall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177, n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n. 2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime esposte in precedenza dal correlatore Casson.

Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice STEFANI (*LN-Aut*), prende la parola il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno di legge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissione congiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogo contenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore CASSON (*PD*) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tipo sistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili ai temi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporre la disgiunzione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della procedura prevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente i contenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone di disgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori, preannuncia la propria astensione.

Dopo che i correlatori CUCCA (*PD*) e CASSON (*PD*) fanno alcune precisazioni relative ai criteri che li hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) chiede deluci-

dazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua prima firma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-*bis* del codice penale su cui interviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore CASSON (*PD*) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativi all'articolo 624-*bis* del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspetti estranei al testo del disegno di legge n. 2067.

Non essendoci altri interventi, il presidente D'ASCOLA avverte che si passerà alla votazione della proposta di disgiunzione come illustrata dai relatori.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di non partecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione di numerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di legge aventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo – in violazione dell'articolo 51 del Regolamento – i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso.

La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. – *Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio*, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. – *Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene per precisare che il disegno di legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da un pubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora una volta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per un intervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore CASSON (*PD*) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzione di integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1627.

La Commissione conviene.

Quindi il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

DIFESA (4^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI DELEGATI DEL CO.CE.R. INTERFORZE NELL'AMBITO
DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO
2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)*

BILANCIO (5^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**551^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione al testo, per quanto di competenza, rileva che occorre acquisire conferma che il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, non ponga in capo ai beneficiari il diritto alla corresponsione degli arretrati e dei relativi interessi. Quanto alla copertura finanziaria, occorre valutare l'opportunità di una formale revisione del riferimento al bilancio triennale, considerando che gli oneri sono previsti decorrere dall'anno 2016.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente TONINI avverte che, in assenza del Governo e della relazione tecnica richiesta nella seduta di ieri sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), non è possibile procedere all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**340^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice BOTTICI (M5S) mette in evidenza lo stato di grave crisi, soprattutto in termini di fiducia, che ha investito negli ultimi anni il sistema bancario e la relativa vigilanza, aggravato dall'azione del Governo. Esprime quindi rammarico riguardo alla mancanza di possibilità di un esame compiuto da parte della Commissione sul decreto-legge in titolo, come già avvenuto in precedenza, a causa dell'esiguità dei tempi disponibili, quando altri provvedimenti, anche di notevole rilevanza, quali i disegni di legge in materia di istituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e di giochi, sono fortemente rallentati nei rispettivi iter. La situazione descritta, caratterizzata dall'assenza di possibilità di confronto, riflette peraltro la concezione del Presidente del Consiglio riguardo al ruolo del Senato.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che il modello scelto dal Governo per la riforma del credito cooperativo, basato sulla società capogruppo, costituisca un ibrido pericoloso, nel quale la perdita delle tradizionali caratteristiche mutualistiche non è compensata in termini di capacità competitiva rispetto ai maggiori gruppi bancari. Quale esito della riforma, è prevedibile in particolare l'affievolirsi del contatto con il territorio, storicamente funzionale al sostegno delle piccole e medie imprese, che verranno a loro volta penalizzate. Prosegue esprimendo perplessità circa la soglia dimensionale adottata per il ricorso all'istituto del *wayout*, che pare rispondere a una logica politica piuttosto che economica e rammenta come siano stati i gruppi bancari di grandi dimensioni a risentire di situazioni di crisi, a fronte della capacità di tenuta dei piccoli istituti bancari.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), nel fare riferimento a diverse osservazioni già espresse nel corso del dibattito, rileva che in materia bancaria si sia realizzata una sorta di monocameralismo di fatto, a danno delle prerogative del Senato. Chiede pertanto che il Presidente della Commissione trasmetta il disagio espresso dalla Commissione alla Presidenza del Senato, affinché questa agisca per la tutela della legittima potestà legislativa della Camera alta.

Il senatore FORNARO (*PD*) giudica condivisibile l'impianto della riforma del credito cooperativo contenuto nel decreto-legge n. 18, il quale recepisce in buona misura il progetto di autoriforma elaborato dalle banche di credito cooperativo. Osserva, inoltre, come il Governo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, abbia accettato modifiche significative al provvedimento, anche di carattere nettamente positivo, come ad esempio rispetto alla materia dell'affrancamento delle riserve e al rafforzamento del ruolo della Banca d'Italia a fini autorizzativi. Nel ricordare la previsione specifica nel caso delle società capogruppo aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, ritiene che si possa opportunamente estendere tale modello all'intero territorio nazionale, così da disporre con maggiore facilità di una rete di gruppi di dimensione regionale e caratterizzati da maggiori margini di autonomia operativa. Esprime inoltre perplessità rispetto al tributo, pari al venti per cento del patrimonio netto, previsto dal provvedimento nel caso di conferimento della bcc, non risultando chiara la natura di tale imposizione, la quale comporterebbe di fatto un rilevante indebolimento della banca interessata, proprio mentre in generale è particolarmente elevato il livello di attenzione riguardo al tema della capitalizzazione degli istituti di credito. Conclude ponendo in evidenza l'opportunità di tutelare le peculiarità del credito cooperativo, in particolare in quanto fondamentale elemento di sostegno al sistema delle piccole imprese.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) considera solamente parziale il recepimento del progetto di riforma del credito cooperativo elaborato da Federcasse e delineato dal provvedimento in esame. A suo giudizio, esso

reca disposizioni che avranno la conseguenza di dissolvere il tradizionale legame delle banche di credito cooperativo con i rispettivi territori e, in particolare, con le piccole e medie imprese ivi operanti, con gravi ricadute negative sull'attività produttiva. Il disegno di creazione di gruppi appare peraltro insufficiente anche ai fini del rafforzamento patrimoniale, in quanto suscettibile di dare luogo alla creazione di entità comunque non sufficientemente robuste. Risulta di conseguenza plausibile l'intervento di capitali esterni al sistema del credito cooperativo, che si concreterebbe in una serie di acquisizioni da parte dei grandi gruppi bancari. Le principali carenze del credito cooperativo riguardano in realtà l'attività di erogazione del credito in presenza di condizionamenti di carattere politico; su tali aspetti sarebbe stato pertanto auspicabile l'intervento del Governo.

In ragione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prima seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

341^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto del numero degli emendamenti e ordini del giorno pervenuti e propone alla Commissione di anticipare alle 15,30 la seconda seduta pomeridiana in modo da consentire la conclusione dell'*iter* in sede referente entro la giornata odierna.

Conviene la Commissione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) integra il proprio intervento in discussione generale rimarcando come il decreto-legge rischi di snaturare l'autonomia delle singole banche di credito cooperativo, le quali non sono state chiamate a partecipare, attraverso il diretto coinvolgimento dei soci, nell'elaborazione del progetto di riforma. La convenienza della riforma sta tutta nella acquisizione del controllo della *holding*, che potrà essere realizzata dalle banche italiane di maggiori dimensioni a struttura societaria. Tale giudizio conferma l'indirizzo che il Governo ha assunto a favore delle banche fin dall'inizio, adottando una serie di misure di aiuto nei confronti delle S.p.A. bancarie. Ricorda a tale proposito il decreto-legge sulle quote azionarie della Banca d'Italia, la deducibilità delle perdite su crediti, la riduzione dei tempi per il recupero dei crediti incagliati, il decreto-legge salva banche, la cartolarizzazione dei crediti, la riforma delle banche popolari. Mentre i risparmiatori e i correntisti sono esposti ai rischi della nuova disciplina del *bail-in*, introdotta senza una reale discussione parlamentare, il Governo prosegue nella azione di favore delle banche, penalizzando proprio l'organizzazione cooperativistica e popolare che ha garantito finora maggiore sostegno all'economia reale.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede al rappresentante del Governo notizie circa la presentazione della Relazione tecnica sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato che la Relazione tecnica costituisce un ausilio informativo attinente ai profili di competenza della Commissione bilancio, puntualizza che la Commissione, diversamente da quanto sostenuto dalla senatrice Bottici, non ha attenuato l'attenzione sulla materia dei giochi e sulla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario; viceversa, su entrambi i fronti l'attività istruttoria procede, come convenuto anche in Ufficio di Presidenza, nel rispetto della tempistica stabilita. Fa presente inoltre che in fase ascendente tutta la materia dell'unione bancaria, del meccanismo unico di risoluzione e del *bail-in* è stato approfonditamente esaminato dalla Commissione anche per quanto riguarda gli aspetti di compiuta informazione sui rischi dei titolari di azioni e obbligazioni delle banche.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) interviene in replica facendo presente che il decreto-legge non mette in discussione la validità di modelli societari del settore del credito diversi dalle società per azioni, ma che anzi, partendo da una condizione di difficoltà emersa con chiarezza negli ultimi anni, ha inteso operare per rafforzare la stabilità complessiva del sistema delle banche cooperative, migliorare gli attivi patrimoniali delle banche attraverso la cartolarizzazione dei crediti e salvaguardare al contempo i processi di risoluzione già avviati con il decreto-legge n. 183 del 2015. Rispetto alla riforma delle banche di credito cooperativo, la Ca-

mera ha introdotto modifiche importanti circa l'unitarietà della capogruppo, ma non tali da stravolgerne il senso, fino a prefigurare una struttura federale che non si addice ai progetti elaborati dall'associazione di categoria.

Il vice ministro MORANDO ricorda che i tempi di esame del decreto-legge presso la Camera dei deputati non sono stati sollecitati da esigenze governative, mentre la scelta di utilizzare la decretazione d'urgenza deriva dalla volontà del Governo di introdurre disposizioni di grande rilevanza per il sistema bancario dopo una lunga istruttoria e un confronto compiuto sia con i soggetti interessati che con l'interlocutore comunitario. Il decreto-legge certamente non ricopia pedissequamente il progetto nato all'interno della Federcasse, ma ne sposa fedelmente gli obiettivi e la struttura portante. Per quanto riguarda invece la garanzia dello Stato su titoli cartolarizzati con sottostanti crediti bancari, il Governo ha preso atto che la politica monetaria espansiva della Banca centrale europea non riesce a sbloccare i meccanismi di erogazione del credito in quanto i bilanci delle banche italiane, appesantiti dalle sofferenze accumulate progressivamente negli anni della recessione, non presentano requisiti patrimoniali tali da espandere la erogazione diretta del credito. Inoltre, il Governo ha inteso creare un mercato dei crediti cartolarizzati, finora assente soprattutto per la difficoltà di recuperare in tempi certi ed economicamente convenienti i crediti in sofferenza. Una volta raggiunto l'accordo in sede europea sulla qualità, il costo, la struttura della garanzia statale, è stato gioco forza adottare con lo strumento d'urgenza le misure in grado di attivare da subito un meccanismo essenziale non solo per le singole banche, ma per il settore creditizio in generale.

Anche per risolvere le questioni legate agli interventi di terzi per il salvataggio della Tercas, è stata prevista la norma fiscale circa i contributi ricevuti da soggetti in risoluzione o amministrazione controllata. Sui tre punti finora toccati, il Vice Ministro fa presente che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati è certamente migliorato.

Per quanto riguarda, invece, la cosiddetta via d'uscita dal gruppo unico delle BCC, fa presente che la scelta originale del Governo avrebbe potuto introdurre un precedente di affrancamento delle riserve accumulate dalle banche cooperative non in linea con la disciplina generale delle società cooperativistiche e l'impianto della mutualità prevalente. Pertanto, il Governo ha abbandonato la disciplina originale, si è orientato sulla facoltà di conferimento del ramo d'azienda bancario ad un ente terzo con struttura societaria, conservando al sistema mutualistico le riserve accumulate e prevedendo comunque un «costo fiscale» per sancire la preferenza per un modello unitario.

In relazione poi alle articolazioni territoriali del gruppo cooperativo, il Vice Ministro ripercorre le modifiche approvate dalla Camera dei deputati circa le banche di credito cooperativo operanti nelle Province di Trento e Bolzano, sottolineando quindi la sostanziale novità dei sottogruppi a base territoriale i quali, pur rientranti nella sfera della *holding*,

possono costituirsi in forma di S.p.A. per salvaguardare le specifiche peculiarità territoriali. Infine, ritiene che il limite di un miliardo di patrimonio possa, allo stato attuale, non ostacolare la formazione di un certo numero di *holding*.

Il Vice Ministro ritiene di aver ampiamente motivato l'orientamento del Governo a giudicare soddisfacente il testo del decreto-legge con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati: anticipa pertanto la espressione di un parere contrario, ove non ritirati, su tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta, già convocata alle ore 16,30, inizierà alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,15.

Plenaria

342^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2298) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la Commissione procederà alla trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno

(pubblicati in allegato) riferiti al testo del decreto-legge n. 18, dando per illustrati gli emendamenti presentati a tutti gli articoli ad eccezione di quelli sui quali i gruppi ritengono di intervenire.

Ha quindi la parola il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale illustra l'emendamento 1.83, volto a garantire che le determinazioni delle società capogruppo riguardanti gli organi delle singole banche di credito cooperativo siano debitamente motivate.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rinuncia a illustrare le proposte emendative a propria firma, facendo presente l'atteggiamento di chiusura del Governo nei confronti di qualsiasi ipotesi di modifica del provvedimento in esame. Si riserva peraltro di svolgere gli opportuni approfondimenti nel corso della discussione in Assemblea. Sottoscrive infine gli emendamenti 1.7 e 1.71.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rinuncia a sua volta a illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, facendo proprie le motivazioni espresse dal senatore Tosato. Aggiunge quindi la propria firma agli emendamenti 1.48, 1.54, 1.72, 1.77 e 1.91.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, osservando, per quanto riguarda l'emendamento 1.83, come questo non rechi alcuna modifica sostanziale dal punto di vista normativo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, vengono poste in votazione le proposte emendative in esame.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.8, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.19, 1.20, 1.22, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.48, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.77, 1.78, 1.83, 1.87, 1.88, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 1.98, 1.99, 1.100 e 1.101.

Gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.36, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.55, 1.65, 1.66, 1.75, 1.76, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.94, 1.96 e 1.97 sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 2.

Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.11, 2.14, 2.16, 2.17 e 2.18, in esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.6, 2.13, 2.15, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Sono quindi dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte emendative 2-*bis*.1, 2-*bis*.0.1 e 2-*bis*.0.2.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

La Commissione respinge con successive votazioni gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.8, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20, mentre, rilevata l'assenza dei rispettivi proponenti, decadono le proposte emendative 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Dopo che il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si sono espressi in senso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 vengono dichiarate decadute, in ragione dell'assenza dei presentatori, le proposte emendative 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 e 4.12.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.9.

Sugli emendamenti all'articolo 5 esprimono parere contrario il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 in ragione dell'assenza dei firmatari, sono posti successivamente in votazione e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira gli emendamenti 8.1, 9.2, 10.1, 11.2, 12.1 e 13.2.

Constatata l'assenza dei proponenti, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 6.1 e 7.1.

Sugli emendamenti all'articolo 8 il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.6, mentre sono dichiarati decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 8.2 e 8.4.

Il parere del relatore MOSCARDELLI (*PD*) sugli emendamenti all'articolo 9 è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Dichiarato decaduto l'emendamento 9.1 per assenza dei firmatari, viene posto in votazione e respinto l'emendamento 9.3.

Dopo che le proposte 10.2, 11.1, 11.3, 11.4 e 12.2 sono dichiarate decadute per assenza dei firmatari, il relatore MOSCARDELLI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sugli emendamenti all'articolo 13.

L'emendamento 13.1 decade per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge con successive votazioni le proposte emendative 13.3, 13.4 e 13.5.

L'emendamento 13-*bis*.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 13-*bis*.0.1 esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 13-*bis*.0.1 risulta respinto.

L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari, così come gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 e 15.0.3.

Con il parere contrario del relatore MOSCARDELLI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, vengono posti distintamente in votazione, risultando respinti, gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.5.

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il parere del vice ministro MORANDO è conforme.

Gli emendamenti 16.1, 16.8, 16.9, 16.10 e 16.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.0.2 e 16.0.3, i quali risultano respinti.

Il parere del relatore MOSCARDELLI (*PD*) sugli emendamenti riferiti all'articolo 17 è contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime conformemente.

Dopo che l'emendamento 17.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti viene posto in votazione e respinto l'emendamento 17.2.

In relazione all'articolo 17-*bis* interviene il senatore TOSATO (*LN-Aut*), il quale menziona il parere trasmesso dalla 10^a Commissione e una specifica comunicazione dell'ANCE, domandando chiarimenti al Governo circa la portata normativa della disposizione riguardo al tema dell'anatocismo.

Il vice ministro MORANDO dà conto dei contenuti dell'articolo 17-*bis*, che ricorda essere stato introdotto dalla Camera dei deputati in conseguenza di un'ampia convergenza delle forze politiche nei confronti di uno specifico emendamento di iniziativa parlamentare presentato in Commissione. Sottolinea quindi come la disposizione in esame possa contribuire a migliorare sensibilmente un quadro tuttora confuso e caratterizzato da una giurisprudenza oscillante.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritiene che quanto disposto dall'articolo 17-*bis* sia sostanzialmente estraneo alla materia dell'anatocismo.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) illustra l'emendamento 17-*bis*.3, rilevando che le previsioni ivi recate costituiscono una soluzione normativa complessivamente preferibile rispetto all'articolo 17-*bis*, riproducendo in buona sostanza una proposta già presentata e posta in pubblica consultazione dalla Banca d'Italia. In altri termini, la propria proposta ha il pregio di un conforto tecnico, con l'obiettivo di superare definitivamente il lungo e ondivago orientamento giurisprudenziale.

Sugli emendamenti all'articolo 17-*bis* il relatore MOSCARDELLI (*PD*) esprime parere contrario.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme, motivato dalle considerazioni espresse in precedenza.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 17-*bis*.1, 17-*bis*.3 e 17-*bis*.19, mentre, constatata l'assenza dei rispettivi firmatari, vengono dichiarate decadute le proposte emendative 17-*bis*.2, 17-*bis*.4, 17-*bis*.5, 17-*bis*.6, 17-*bis*.7, 17-*bis*.8, 17-*bis*.9, 17-*bis*.10, 17-*bis*.11, 17-*bis*.12, 17-*bis*.13, 17-*bis*.14, 17-*bis*.15, 17-*bis*.16, 17-*bis*.17, 17-*bis*.18, 17-*bis*.0.1, 17-*bis*.0.2, 17-*bis*.0.3, 17-*bis*.0.4, 17-*bis*.0.5, 17-

bis.0.6, 17-bis.0.7, 17-bis.0.8, 17-bis.0.9, 17-bis.0.10, 17-bis.0.11, 17-bis.0.12, 17-bis.0.13, 17-bis.0.14, 17-bis.0.15, 17-bis.0.16 e 17-bis.0.17.

Analogamente gli emendamenti *17-ter.1, 17-quater.1, 17-quinquies.1, 17-quinquies.0.1 e 18.1* sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

Il vice ministro MORANDO propone di riformulare gli ordini del giorno G/2298/1/6, G/2298/2/6, G/2298/3/6 e G/2298/14/6, nel senso di espungere le premesse e i riferimenti, contenuti nella parte dispositiva, al corso dell'*iter* del provvedimento in esame. Con specifico riferimento agli ordini del giorno G/2298/3/6 e G/2298/14/6, suggerisce inoltre una riformulazione volta a trasformare l'impegno rivolto al Governo in un invito a valutare l'opportunità dell'iniziativa proposta.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso proposto.

Gli ordini del giorno G/2298/1/6 (testo 2), G/2298/2/6 (testo 2), G/2298/3/6 (testo 2) – ai quali hanno aggiunto le rispettive firme il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) e la senatrice BONFRISCO (*CoR*) – e G/2298/14/6 (testo 2) sono quindi accolti dal rappresentante del GOVERNO, il quale propone altresì una riformulazione dell'ordine del giorno G/2298/22/6, consistente nella soppressione delle premesse.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) accetta di modificare l'ordine del giorno nel senso proposto.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2298/22/6 (testo 2). Esprime inoltre parere contrario su tutti i rimanenti ordini del giorno.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira gli ordini del giorno G/2298/4/6, G/2298/5/6, G/2298/6/6, G/2298/7/6 e G/2298/8/6, mentre insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.

La Commissione respinge quindi con distinte votazioni gli ordini del giorno G/2298/9/6 e G/2298/10/6.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritira gli ordini del giorno G/2298/11/6, G/2298/12/6, G/2298/13/6, G/2298/15/6, G/2298/16/6 e G/2298/17/6.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira gli ordini del giorno G/2298/18/6, G/2298/19/6, G/2298/20/6 e G/2298/21/6.

L'ordine del giorno G/2298/23/6 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 18, senza modifiche rispetto a quelle accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,40.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2298**

(al testo del decreto-legge)

ordini del giorno

G/2298/1/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2298/1/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito», il decreto Ministeriale, così come stabilito dal decreto legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, con il comma 4-*bis* del suddetto articolo 15, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa; a tal fine, il 4-*bis* prevedeva anche l'emanazione entro il 1° febbraio 2016, a cui non si è mai provveduto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un decreto per assicurare l'attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo;

suddetto regolamento, in vigore dall'8 giugno 2015, stabilisce l'uniformazione delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento operate con carta stabilendo l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali ed transnazionali effettuate nei paesi dell'UE;

in Italia, però, non essendo stato ancora emanato il decreto di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015, la previsione dell'articolo 15 ha soltanto aggravato ulteriormente gli esercenti, senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

infatti, mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è infatti pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

secondo il regolamento (UE) n. 751/2015, invece, a decorrere dal 9 dicembre 2015, è previsto un limite all'applicazione delle commissioni in-

terbancarie pari al 0,3 per cento del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2 per cento per le carte di debito e prepagate,

considerato, inoltre che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

tali disposizioni, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

al contrario, il Governo, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati,

considerato infine che:

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi, e questo in particolare, sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

questo Governo infatti non ha ancora proceduto all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, come novellato dall'ultima legge di stabilità, nonostante anche l'approvazione, da parte di questa Camera, di alcune mozioni, in data 10 giugno 2015, riguardanti la circolazione del denaro contante,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni

bancarie e alla spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando l'azzeramento o almeno la netta riduzione delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, provvedendo, contestualmente, all'emanazione del decreto ministeriale di applicazione regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie di cui in premessa.

G/2298/2/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

impegna il Governo:

a prevedere una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2298/2/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, il. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

al *mare magnum* delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifici che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esem-

pio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli», che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*,

considerato, inoltre che:

incurante di ciò, l'attuale Governo persevera nel sostenere i poteri economici del Paese, alla luce di questo decreto legge, ma anche dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, indifferente alle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, perfino di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione e la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti i costi esosi del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in oggetto, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

G/2298/3/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in S.p.A., adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.

G/2298/3/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessò che:

la riforma del credito bancario cooperativo contenuto in questo disegno di legge di conversione si connette con la riforma delle banche popolari attuata lo scorso anno attraverso il decreto legge n. 3 del 2015;

fin dalla loro nascita, le banche popolari, come quelle di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicanti inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava, il *welfare* e ha

continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerità*. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro, mentre le cooperative, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability Report 2015*, vantano un credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi della banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

premessi inoltre che:

già l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi è suonato come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, sono stati obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo, ancora esistente, di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;

con questo decreto si prevede, inoltre, che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni di euro possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria – che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto – non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

questo, infatti, oltre a contrastare con il richiamato articolo 41 della Costituzione, viola anche il principio della tutela e promozione della cooperazione di cui all'articolo 45 della Carta e fa nascere forti dubbi sulla disparità di trattamento tra le due forme bancarie: è infatti consentito il passaggio da banca di credito cooperativo, ossia da una banca a mutualità prevalente, ad ordinaria società commerciale con relativa possibilità di affrancamento, ma è esclusa invece tale possibilità se la società risultante è costituita in forma di banca popolare, banca sempre cooperativa, a mutualità non prevalente;

nel testo del decreto, infatti, sembrerebbe opportuno prevedere anche una modifica al limite degli 8 miliardi oltre le quali la banca popolare deve trasformarsi in spa, prevedendo, più coerentemente, di adottare la soglia di 30 miliardi che è quella utilizzata ai fini della quantificazione delle banche come «significative» dell'art. 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso del l'iter di conversione del decreto legge in oggetto, una modifica del limite di 8 miliardi, oltre il quale le banche popolari devono trasformarsi in spa, adottando la soglia di 30 miliardi, in coerenza con la quantificazione operata dall'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013 in riferimento alle banche «significative», per i fini di equità tra banche popolari e banche cooperative come sopra esposto.

G/2298/4/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

fin dalla loro nascita, le banche di credito cooperativo, hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidità, hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerità*;

nonostante le ragioni di riforma avanzate dal Governo in tema di instabilità del credito cooperativo, individuate nelle loro supposte «debolezze strutturali» derivanti «dal modello di attività (focalizzato sulla tradizionale attività di vendita al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento), dagli "assetti organizzativi" e dalla "dimensione ridotta", le banche di credito cooperativo vantano 364 unità, con il 14,8 per cento degli sportelli bancari italiani, una quota di mercato della raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni) del 7,7 per cento e impieghi economici pari 134 miliardi di euro, di cui impieghi economici erogati alle imprese pari a 84,3 miliardi (compreso il credito cooperativo)»;

le cooperative, inoltre, secondo le stime effettuate dal *Fiscal Sustainability Report 2015*, vantano credito erogato che, per le banche di medie e piccole dimensioni, si attesta tra i 156 e 178 miliardi di euro e presentano soltanto 17 miliardi di euro di sofferenze a fronte dei 39 miliardi delle banche più grandi e dei 133 miliardi delle prime cinque banche;

dallo stesso documento, inoltre, emerge che, nelle banche minori, le sofferenze bancarie siano del 9,5 per cento, contro il 10,8 per cento dei cinque maggiori gruppi; che i crediti deteriorati nelle banche minori sono pari al 18,1 per cento, mentre sono del 18,4 per cento nelle prime cinque banche e, ugualmente, che il tasso di copertura sui crediti deteriorati diversi dalla sofferenze sia del 20,9 per cento nelle banche minori, rispetto al 27,6 per cento delle prime cinque;

tutto ciò sembra dimostrare come le ridotte dimensioni non impediscano affatto una vigilanza esaustiva ed adeguata e che, sopra tutto, la supposta dipendenza delle banche di credito cooperativo dall'economia reale non sia affatto una possibile causa di fragilità del sistema, considerando che le ultime crisi economiche, e sopra tutto l'ultima del 2007 con i suoi effetti devastanti, hanno avuto origini di natura finanziaria;

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche cooperative non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi, senza divenire mere esecutrici delle disposizioni centrali provenienti dalla capogruppo che, costituita in forma di s.p.a., sarà prevalentemente assoggettata alle logiche del mercato finanziario globale.

G/2298/5/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

il decreto legge in oggetto prevede un'estensione delle deroghe già previste per i soci finanziatori, aggiungendo anche la deroga all'obbligo di assegnazione del voto capitario;

simile deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, era già prevista in passato, ma per i possessori di strumenti finanziari, i quali potevano vedersi attribuiti anche più di 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei voti spettanti o rappresentati in assemblea;

a questa si è aggiunta la possibilità, in deroga non solo ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, ma anche all'articolo 34, comma 3 del Testo unico bancario, che i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori siano stabiliti dallo statuto e che ad essi spetti comunque «il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo»;

con una deroga così forte si rischia di snaturare la caratteristica mutualistica delle banche di credito cooperativo, tale che potrebbero non risultare tutelate le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi a queste banche scegliendo di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare le proprie forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà,

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, una minore estensione alla deroga del principio al voto capitario, consentendo che le eccezioni all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, siano consentite soltanto ove i soci finanziatori detengano il 50 per cento del capitale sociale.

G/2298/6/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

con questo decreto si prevede che soltanto le banche di credito cooperativo con un capitale netto superiore a 200 milioni possano trasformarsi in spa senza dover ottemperare agli obblighi di devoluzione dell'intero patrimonio ai Fondi mutualistici, così com'è stato fin'ora previsto dall'articolo 17 della legge finanziaria 2001;

dunque, con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20 per cento del patrimonio netto, queste potranno affrancare le proprie riserve, mentre per le restanti banche di credito cooperativo saranno ancora validi gli obblighi di devoluzione del citato articolo 17;

seppur durante l'esame in commissione è stato variato l'importo dell'imposta straordinaria – che nel testo originario del decreto era calcolata sulle riserve e non sul patrimonio netto – non risulta chiaro come sia stato scelto il limite dei 200 milioni, se non in ragione di motivazioni politiche;

sembra infatti, che la soglia dei 200 milioni di CN è stata determinata in modo del tutto arbitrario, in funzione della consistenza delle Banche di credito cooperativo toscane, vicine all'attuale primo ministro e ad altri membri del Governo, insieme a esponenti della nuova maggioranza, che si volevano, evidentemente, salvaguardare, assolvendole dall'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo,

considerato inoltre che:

l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;

nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;

dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale *iter* legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far profilare la mancata osservanza del disposto della legge 215/2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove violazioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;

ad esempio, per il caso della Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;

anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente private per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare il coinvolgimento personale di un membro del Governo nella vicende legate alla Banca Etruria,

considerato infine che:

il disegno di legge in oggetto prevede, l'esclusione della tassazione dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti per i quali risultino attivate procedure concorsuali, specie per le banche poste in amministrazione straordinaria o procedure di risoluzione;

la disposizione dell'articolo 16 prevede inoltre l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni;

le disposizioni contenute nel disegno di legge, quindi, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese,

impegna il Governo:

ad agire nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.

G/2298/7/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

la pesante crisi economico-finanziaria che ha investito l'economia finanziaria nel 2007 per poi riversarsi gravemente sull'economia reale ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono, facendo emergere il drammatico problema dell'abuso delle leve finanziarie e della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse;

il problema della ricapitalizzazione delle banche si è così proposto anche in sede europea in cui, in seguito alla sopravvenuta necessità di interventi statali di salvataggio degli istituti di credito, si è proposta l'introduzione del principio del *bail-in*, ossia di un principio che regoli il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi in un quadro di sorveglianza armonizzato che si in grado di limitare il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici per il salvataggio degli istituti che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti,

premessi inoltre che:

a fianco della riforma delle banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dalla stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;

sembrerebbe quindi ugualmente necessario prevedere una riorganizzazione del sistema creditizio che stabilisca la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, ossia tra le banche che raccolgono e distribuiscono credito ad imprese e famiglie e le banche che operano nei mercati finanziari con attività speculative ad alto rischio;

l'effetto di una riorganizzazione del sistema bancario, attraverso precise distinzioni delle partecipazioni azionarie e un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche commerciali, comporterebbe una consistente immissione di liquidità che potrebbe risollevare l'economia reale e la situazione economica di imprese e famiglie colpite duramente da tutti questi anni di crisi,

considerato infine che:

se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il *credit crunch* che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche ed aumentato la pressione fiscale diretta ed indiretta, causando l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie;

da ultimo, si sarebbero potute anche evitare le procedure di risoluzione che hanno interessato le quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, i cui oneri sono ricaduti pesantemente anche sui risparmiatori, tra cui pensionati e fasce economicamente meno agiate, che hanno visto svanire i loro piccolo capitale accumulato con enorme fatica,

impegna il Governo,

a prevedere, in opportuni provvedimenti, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre un principio attraverso il quale venga valorizzato il modello di banca tradizionale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto alle banche d'affari che attuano operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese, come specificato in premessa.

G/2298/8/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessò che:

è noto come l'attuale la crisi finanziaria, generata dal crollo dei mutui *sub-prime* nell'estate del 2008 che portò al fallimento a catena di alcune banche d'affari, tra cui la celeberrima Lehman Brothers, si sia poi riversata sull'economia reale del mondo intero, e in particolare, in Europa, del nostro Paese, con ripercussioni gravissime sui livelli occupazio-

nali, sull'attività delle imprese, soprattutto delle piccole e medie, e sullo stato di salute dei bilanci pubblici;

la bolla finanziaria che ha portato alla conseguente crisi mondiale è stato il risultato di una ripetuta e globale pratica di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità dovuta ad un utilizzo spropositato di alte leve finanziarie associate alla compravendita di titoli tossici, al fine di moltiplicare i profitti di investitori desiderosi di accumulare immensi guadagni a fronte di un investimento minimo di capitale;

tra gli strumenti finanziari maggiormente usati si ritrovano i derivati, associati a leve finanziarie elevate, oggetto di contrattazione in molti mercati, soprattutto in quelli al di fuori dei centri borsistici ufficiali, ossia in mercati non regolamentati, i cosiddetti OTC, creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telematiche, secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, in maniera slegata rispetto all'andamento delle Borse Mondiali;

la tanto decantata autoregolamentazione del mercato si è rivelata fallimentare e rischiosa in quanto il sistema finanziario, sottratto ad ogni tipo di controllo istituzionale, ha lasciato il passo a prassi speculative rischiosissime, in cui gli operatori si sono sottratti a qualsiasi responsabilità di ordine debitorio ed etico;

in caso di fallimento di uno solo di questi soggetti, l'elevata interconnessione del sistema bancario speculativo espone al rischio di *default* l'intero sistema finanziario e bancario di un Paese, con ripercussioni anche internazionali, e richiede la necessità di un intervento statale con giganteschi piani di salvataggio e ricapitalizzazione, così come è avvenuto negli Stati Uniti d'America;

la ricapitalizzazione pubblica delle banche è uno strumento di salvataggio estremamente iniquo nei confronti dei cittadini su cui lo Stato che stanziava i fondi per la ricapitalizzazione scarica il peso di debiti accumulati da un sistema finanziario pensato per far incassare dei profitti elevatissimi a pochi speculatori senza scrupoli, socializzando però il passivo in caso di perdita;

l'Unione europea, infatti, dopo anni di crisi e ricapitalizzazioni pubbliche gravanti sui cittadini, si è risolta all'introduzione, nell'ambito dell'opera di armonizzazione dei modelli bancari, del principio del *bail-in* nella risoluzione delle crisi bancarie, che, però, tradotto nel nostro Paese, ha causato delle conseguenze inaspettate anche sui piccoli investitori non professionisti;

a questo proposito, sembrerebbe altresì necessaria la previsione di ulteriori misure che possano perfezionare, ovviamente nel rispetto della legislazione europea, il quadro degli strumenti prudenziali al fine di contenere l'abuso degli strumenti finanziari, la deflagrazione delle conseguenti crisi e le loro inevitabili ripercussioni sull'economia reale, come anche sui debiti sovrani. Il tutto al fine di non far ricadere il peso economico di questi fenomeni sui cittadini e sulle imprese,

considerato che:

il compito dello Stato, soprattutto in una fase di congiuntura economica così grave, è quello di porre in essere una politica economica espansiva al fine di creare degli ammortizzatori sociali ed economici in modo da tutelare i propri cittadini e le proprie imprese e non quello di salvaguardare lo *status* qua di istituti bancari e finanziari che senza alcun riguardo etico praticano attività di speculazione rischiose nella convinzione che le eventuali ripercussioni negative saranno poi pagate dalla società civile;

in una ottica di necessaria esigenza di eticità che deve informare gli enti della pubblica Amministrazione si ritiene giusto e adeguato l'intervento della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) nella parte in cui ha profondamente innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge;

tra il 1998 e il 2008, il nostro Paese ha fatto un ingente uso di strumenti finanziari, in particolare di *cross-currency swap* e di *interest rate swap*, ma anche di cessioni di crediti in cartolarizzazioni a cui si è parallelamente accompagnata un'implementazione normativa volta a snellire le procedure e a favorire la crescita dei mercati finanziari. Ma, se fino al 2008 lo Stato ne aveva guadagnato un ricavo di 8 miliardi, con l'arrivo della crisi il *trend* si è invertito;

in questa spirale di debiti sono coinvolti i principali Comuni italiani, tra cui Milano, Torino, Genova, Reggio Calabria, Firenze, Teramo, Pisa, Benevento e Pistoia, così come le regioni del Lazio, del Piemonte e della Toscana, per un ammontare debitorio di difficile stima;

già le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 avevano, rispettivamente, limitato l'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte di regioni ed enti locali e improntato la sottoscrizione dei contratti a criteri di massima trasparenza, anche alla luce dei debiti accumulati dai diversi enti della pubblica Amministrazione, compresa l'amministrazione sanitaria e pubblica e le agenzie di trasporto, che hanno utilizzato fondi pubblici per acquisire strumenti derivati e simili titoli finanziari,

considerato infine che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi;

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

in realtà, la responsabilità dell'attuale situazione è imputabile anche, e in buona parte, alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli,

impegna il Governo, a prevedere gli opportuni provvedimenti al fine di:

a) escludere i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad alto rischio, intendendosi per queste utilizzo di alte leve finanziarie ed emissione di titoli tossici, dalla partecipazione alle procedure di gare d'appalto bandite dalla pubblica Amministrazione per l'affidamento di servizi bancari e finanziari;

b) estendere permanentemente a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione il divieto di ricorso a strumenti finanziari derivati, come già stabilito dalla legge di stabilità 2014 che però prevede un tale divieto solo per gli enti territoriali.

G/2298/9/6

TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

in tema di imposta di bollo l'articolo 13, 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, nell'attuale formulazione introdotta con effetto dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, prevede che le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, siano soggette ad imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

la disposizione prevede, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, che l'imposta di bollo sia applicata sul valore effettivo dei titoli presenti nel deposito del contribuente al 31 dicembre di ogni anno, facendo esplicito riferimento al valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso;

nel caso di depositi titoli relativi ad azioni Banche Popolare di Vicenza, l'applicazione dell'imposta di bollo non pare essere stata effettuata sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 13, 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972: ad oggi, infatti, i titoli azionari della BPVI non sono quotati in alcun mercato regolamentato e sono iscritti nel deposito titoli degli azionisti al valore di 48 euro, che corrisponde ad una valorizzazione presuntiva assegnata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, secondo un meccanismo tipico delle banche popolari non quotate;

tale importo non può in alcun caso essere considerato un «valore di mercato» funzionale all'applicazione dell'imposta di bollo al 31 dicembre 2015, perché, innanzitutto, è necessario evidenziare che tale valore non è stato fissato dal mercato e dunque non può, di principio, essere definito quale «valore di mercato» del titolo;

inoltre, le azioni della Banca Popolare di Vicenza non sono in concreto negoziabili, neppure a valori significativamente più bassi dell'importo di 48 euro, peraltro determinato sulla base di valori di bilancio non solo riferiti al 31 dicembre 2014 (e dunque non alla data di riferimento per il conteggio dell'imposta di bollo), ma integralmente sconosciuti del bilancio semestrale di Banca Popolare di Vicenza al 30 giugno 2015, che riporta una perdita di esercizio di oltre un miliardo di euro, ed ancor più dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 che, dalla comunicazione rilasciate dalla Banca, risulta in perdita per oltre 1,4 miliardi di euro;

appare evidente che il valore di 48 euro per azione non può essere considerato «di mercato» per i titoli della Banca Popolare di Vicenza non essendo determinato in un ottica di mercato, non rappresentando in nessun caso un valore realizzabile dall'azionista ed, inoltre, non tenendo conto di perdite per oltre 1,4 miliardi di euro maturate dalla Banca nel corso del 2015;

la valorizzazione dei titoli di cui trattasi nella comunicazioni periodiche degli istituti di credito depositari di cui all'articolo 13, 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, deve dunque basarsi sul valore nominale di rimborso;

il valore nominale delle azioni della Banca Popolare di Vicenza è pari ad euro 3,75, mentre il valore di rimborso può essere individuato in un ammontare pari al valore di recesso stabilito in euro 6,3 dal Consiglio di Amministrazione dell'istituto sulla base dei dati di bilancio al 31 dicembre 2015;

a fronte di una applicazione che si ritiene manifestamente errata dell'imposta di bollo sui depositi titoli in cui sono depositate le circa 100.100.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza si può stimare – in assenza di disponibilità di dati in merito alla precisa tipologia dei soci della Banca – un onere fiscale non dovuto per i soci della Banca popolare di Vicenza di oltre 8 milioni di euro (stimato nell'importo del 2 per mille sul differenziale fra 48 euro ed il valore di recesso di 6,3 euro);

è di tutta evidenza che tale prelievo di natura fiscale – che se confermato risulterebbe verosimilmente contrario anche al principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione ha ulteriormente aggravato la posizione di numerosissimi piccoli risparmiatori;

considerato inoltre che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza, nelle banche italiane, di crediti in sofferenza. Simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

considerato infine che:

stante gli elementi sopra esposti, appare necessario che si proceda ad una correzione del calcolo dell'imposta di bollo erroneamente effettuato dagli istituti di credito secondo una non condivisibile interpretazione della norma in esame;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, a fini di equità, una norma di interpretazione relativa agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli, al fine di rendere valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.

G/2298/10/6

TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concer-

nenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la Banca popolare di Vicenza è stata, appena un anno fa, dichiarata «sana» da parte di Bankitalia, ma alla fine di agosto dello scorso anno, il suo Presidente ha ammesso di aver necessità di altri 1,5 miliardi di euro per evitare il fallimento o il commissariamento a fronte di irregolarità negli aumenti di capitale, rilevati dalla BCE (e non dalla Banca d'Italia), e di una perdita di 1 miliardo registrata nei primi sei mesi del 2015;

la perdita di 1,05 miliardi si è accumulata in seguito alla combinazione di diversi fattori contabili: la riduzione di 269 milioni di euro del valore di avviamento che ha fatto seguito ad un'altra del valore di 600 milioni, per una riduzione totale dell'81,5 per cento in 18 mesi, nonostante i tassi in discesa; la perdita di 119 milioni di euro dovuta alla riclassificazione del valore di alcune partecipazioni in fondi Sicav per un valore totale di -55 per cento in 6 mesi, nonostante il rialzo dei mercati azionari; la perdita di 703 milioni dovuta ad un aumento dell'indice di copertura dei crediti deteriorati, passando in 6 mesi dal 35,1 per cento al 39,6 per cento, nonostante i segnali di miglioramento del mercato del credito italiano;

a ciò si aggiunge il rilievo da parte della BCE, a seguito della sua ispezione dell'ottobre 2015, di una riserva di capitale inflazionata artificialmente, perché derivante da aumenti di capitale effettuati a prestito e in parte mediante l'interposizione di un soggetto terzo;

tali aumenti di capitale realizzati nel 2013 e nel 2014 Per quasi 1 miliardo di euro, infatti, sono avvenuti a fronte della concessione di prestiti a clienti e soci della banca, in molti casi con metodi 'persuasivi' ai limiti del vero e proprio 'ricatto';

ancor più grave rilevare il fatto che la vendita sia avvenuta ad un prezzo irragionevolmente alto, di 62,500 per azione, anche nell'imminenza della svalutazione avvenuta di lì a poco, facendo difficilmente credere che i vertici della Banca non conoscessero la sua reale consistenza patrimoniale quando hanno venduto a «prezzo pieno» azioni che poco dopo, nella primavera di quest'anno, lo stesso consiglio di amministrazione ha svalutato del 23 per cento, portandole al valore unitario di 48 euro (prezzo che il mercato comunque non riconosce, rendendo di fatto illiquide le azioni);

considerato inoltre che:

con l'ultima Assemblea dei soci si è dato avvio all'*iter* di trasformazione della popolare Veneto Banca in S.p.a.;

attualmente, la quotazione delle azioni di Veneto Banca di chi vorrà avvalersi del diritto di recesso è di 7 euro e 30 centesimi, indicativa del valore che avranno le azioni una volta che la società sarà quotata in Borsa, contro un valore di oltre 39 euro toccato solo ad aprile 2015;

il valore più realistico delle azioni di Veneto Banca si dovrebbe attestare tra i 18,45 e i 21,21 euro;

gli oltre 75 mila azionisti della Veneto Banca, in caso di quotazione a 7,30 euro, si troveranno quindi depauperati di ingenti somme, in taluni casi di tutto il risparmio, che era stato investito nella «banca del territorio»;

ad aggravare la situazione vi sono inoltre numerosi clienti della Banca che hanno effettuato investimenti, dietro sollecitazione al risparmio, senza i benché minimi requisiti di informazione sul livello di rischiosità dei medesimi, così come previsti dalla vigente normativa;

considerato infine che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti della materia bancaria al fine di ristrutturare non soltanto il credito cooperativo, ma anche di rinforzare il sistema bancario nel suo complesso, attraverso la composizione degli interessi gravitanti intorno alla preoccupante presenza nelle banche italiane, di crediti in sofferenza, simile composizione degli interessi non può certo escludere la tutela dei risparmiatori: quest'ultimi, infatti, già ampiamente sfiduciati, se non nuovamente incoraggiati attraverso effettive garanzie, potrebbero creare seri pregiudizi alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso;

nel decreto in oggetto si prevedono inoltre specifiche disposizioni di regime fiscale sulle procedure di crisi e, in particolare, l'articolo 16 prevede un particolare regime di imposta per l'imposta di bollo ipotecaria e di registro, sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie;

si rende necessario l'affrancamento contabile delle azioni emesse dalle banche sottoposte da ultimo a procedura di risoluzione e dalle due banche in evidente stato di difficoltà a causa, anche, di npl presenti nel loro patrimonio;

impegna il Governo:

ad inserire all'interno del provvedimento in esame, una deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile, per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, al fine di dare facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi.

G/2298/11/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

il provvedimento in oggetto prevede una riforma complessiva delle banche di credito cooperativo secondo un nuovo modello in cui è consentito svolgere attività bancaria soltanto se facenti parte di un gruppo bancario cooperativo;

la disciplina prevede inoltre che il gruppo bancario debba essere guidato da una capogruppo;

in particolare, la società per azioni capogruppo autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, alla quale sono attribuiti contrattualmente poteri di direzione e coordinamento del gruppo sulla base del contratto di coesione, deve detenere un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro;

in questo modo si rischia di annullare la valenza territoriale del sistema mutualistico, postulando necessariamente la creazione di un'unica grande *holding* nazionale, governata in modo verticistico, con l'ovvia conseguenza di forte condizionamento da parte del gruppo sulla libertà di azione e sull'autonomia delle BCC in sede locale;

anche gli stessi promotori della riforma sostengono infatti che si debbano comunque preservare le identità e le autonomie di specifici territori, al fine di tutelarne le «particolari forme di coesione ed organizzazione a livello territoriale»;

in sede di esame referente in commissione VI, l'unica territorialità riconosciuta e che resta dunque protetta è stata quella delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali, si consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale in queste province di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima province autonome, tra cui la corrispondente banca capogruppo, il cui limite patrimoniale sarà stabilito dalla Banca d'Italia;

in questo modo, però, si ignorano le altre peculiarità, linguistiche, socioeconomiche, culturali, che rappresentano, invece, un importante valore aggiunto dell'intero Paese: seppur riconosciuta la necessità di salvaguardare specificità culturali e linguistiche, non si comprende perché le stesse non debbano essere riconosciute a tutti le regioni e province italiane;

impegna il Governo:

a diminuire, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, il limite di 1 miliardo di euro per il patrimonio netto che la società bancaria deve detenere per costituirsi quale capogruppo del gruppo bancario cooperativo, in modo che più banche di credito cooperativo possano avere la possibilità di candidarsi come capogruppo, difendendo in questo modo la territorialità del sistema mutualistico, come specificato in premessa.

G/2298/12/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premessi che:

nella parte relativa alla riforma del credito cooperativo, il provvedimento in esame prevede l'innalzamento del numero minimo di soci da 200 a 500 e del valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro a 100.000 euro;

una simile previsione snatura di gran lunga la caratteristica territoriale e localistica intrinseca nel sistema mutualistico delle cooperative: la prima misura, infatti, impedisce che restino in vita le piccole banche di credito cooperativo territoriali; la seconda, al netto delle necessità di ricapitalizzazione degli istituti in difficoltà, si rende suscettibile di pregiudicare fortemente la partecipazione di coloro che sono già soci;

le disposizioni, quindi, potrebbero non tutelare le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche di credito cooperativo scegliendo di investire in istituti di credito che ora potrebbero modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà;

impegna il Governo:

a rivedere in ribasso, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'innalzamento del numero minimo di soci e del valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio, al fine di tute-

lare la territorialità delle banche di credito cooperativo, come esposto in premessa.

G/2298/13/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio,

premesso che:

la disposizione dell'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa a 200 euro sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016, ma solo per coloro che dichiarano l'intenzione di trasferirli entro due anni (pena l'imposta dovuta nella misura ordinaria del 9 per cento e una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora);

le disposizioni contenute nel disegno di legge, costituiscono, ancora una volta, un *favor* alle banche e, stavolta, anche agli speculatori immobiliari, a sostegno, dunque, dei poteri economici del Paese, nonostante, in sede referente sia stato chiarito che tale agevolazione è emessa a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa e, dopo le forti proteste delle opposizioni (anche contestuali allo schema di decreto legislativo riguardante il patto commissorio sui mutui ipotecari), sia stato inserito il comma 2-*bis*, ai sensi del quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa»;

suddetta disciplina, se sommata infatti all'atto del Governo n. 265, non fa altro che avvantaggiare in maniera del tutto sproporzionata e ingiusta il sistema bancario;

nonostante la manifestata intenzione di modifica del noto articolo 120-*quinquiesdecies* dello schema di decreto, si continua a prevedere che, in caso di ritardato pagamento del rateo, lo snellimento e l'abbreviazione delle procedure nel caso di inadempimento del debitore si attuino attraverso l'espunzione dell'obbligo al ricorso alla procedure esecutive giudiziali;

poco cambierà, infatti, se il numero delle rate ritardate che daranno il via libera alla banche di prendere il pieno possesso dell'immobile posto

in garanzia del mutuo saranno 18 e non più 7, quando si elimina l'unico mezzo di tutela del risparmiatore, ossia quello giudiziale, di fronte ad una parte contrattuale così forte;

il Governo, quindi, resta incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenze ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'eroso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a rivedere, nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento in oggetto, l'agevolazione in misura fissa a 200 euro per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in modo che possa riguardare l'intera platea di potenziali acquirenti, siano essi anche semplici cittadini, spinti presumibilmente da bisogni primari quali l'acquisto di un'abitazione, per sé o per i propri familiari, piuttosto che da intenti speculativi, come specificato in premessa.

G/2298/14/6 testo 2

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il divieto della vendita di titoli *junior* o *mezzanine* anche agli investitori non istituzionali.

G/2298/14/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella «forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a Carica del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

premessò infine che:

l'articolo 8, comma 3 del provvedimento in esame, prevede il divieto di acquisto di titoli *junior o mezzanine* allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e alle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a prevedere, nel corso dell'iter di esame del provvedimento in oggetto, che sia vietata la vendita di titoli *junior o mezzanine* anche agli investitori non istituzionali.

G/2298/15/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla Cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premessò che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al bail-in, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsuma-

tori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi; se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare 'il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10.

G/2298/16/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ai commi 842 e seguenti, ha recepito il contenuto del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, attraverso cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee (appena recepite con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per il salvataggio bancario delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti,

Governo e Banca d'Italia hanno dichiarato che: «La soluzione adottata assicura la continuità operativa delle banche e il loro risanamento, nell'interesse dei territori in cui esse sono insediate; tutela i risparmi di famiglie e imprese investiti nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie, preserva tutti i rapporti di lavoro in essere; non utilizza denaro pubblico»: poiché non si fa ricorso al *bail-in*, e quindi si preservano i titolari di depositi superiori a 100 mila euro, l'intero onere del salvataggio è stato – formalmente – posto a carico del sistema bancario italiano grazie alla liquidità garantita al Fondo di risoluzione attraverso Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca, a cui si aggiungono gli altri istituti italiani, chiamati a contribuire con una rata annua di 600 milioni;

in realtà, l'onere è invece ricaduto anche sugli azionisti e sui titolari delle obbligazioni subordinate delle quattro banche: ciò ha quindi coinvolto circa 140 mila persone che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita e in difesa delle quali si sono schierate Federconsumatori e Adusbef che accusano il Governo di aver messo in campo «un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti»;

molti risparmiatori affermano, infatti, di non essere stati sufficientemente informati dai loro istituti circa la pericolosità delle azioni e delle obbligazioni che sono stati invitati a sottoscrivere;

in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende dunque necessario porre in essere una più ampia tutela dei investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;

a fianco della riforma delle banche di credito cooperativo, il Capo del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle opera-

zioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi.

la disciplina, come si evince dallo stessa relazione governativa, si è resa necessaria, da un lato, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario, dall'altro, per aiutare quest'ultimo a superare indenne la crisi finanziaria appena trascorsa e le relative conseguenze, ancora pericolose, che questa ha lasciato in termini di titoli tossici presenti nei bilanci delle banche italiane e di situazioni patrimoniali a rischio di crisi;

se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;

impegna il Governo:

a prevedere, all'interno del provvedimento in oggetto, un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito *internet* della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.

G/2298/17/6

TOSATO, COMAROLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2298 di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

premesso che:

da un recente studio di Confedilizia emerge che i proprietari di immobili, per il quarto anno consecutivo, hanno subito, nel 2015 un livello di imposizione tributaria insostenibile: infatti, fra il 2012 ed il 2014 la proprietà immobiliare ha versato complessivamente circa 69 miliardi di euro di imposte di natura patrimoniale e il carico fiscale sugli immobili del 2014, con l'attuale governo, dato da IMU e TASI, è stato di oltre 1 miliardo superiore rispetto a quello IMU 2012;

nonostante il taglio previsto dall'ultima legge di stabilità alla tassazione sulla prima casa, restano comunque insostenibili gli oneri tributari sostenuti dai contribuenti e il nostro Paese resta uno fra quelli europei con la più alta tassazione;

a ciò si aggiunge una difficoltà sempre maggiore dei cittadini ad acquistare un immobile di proprietà: se la disoccupazione e le condizioni precarie dei contratti di lavoro a termine hanno impedito, e impediscono ancora, un facile accesso al mutuo bancario, il *credit crunch*, ma soprattutto l'aumento dei tassi di interesse dei mutui causati dalla crisi finanziaria, hanno oberato e stanno oberando in modo gravoso i risparmiatori;

negli anni di crisi, le banche italiane hanno registrato un boom dei pignoramenti e delle esecuzioni immobiliari, avviati in seguito all'impossibilità di molte famiglie di pagare i mutui. Come hanno denunciato Adu-sbef e Federconsumatori, soltanto tra il 2008 e il 2012 i pignoramenti e le esecuzioni sono aumentati del 97,8%, con un ulteriore aumento, a dicembre del 2014, che ha sfiorato l'11 % rispetto all'anno precedente, come ha calcolato uno studio di Accord;

semberebbe opportuno prevedere che le banche contribuiscano, in solido, al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, in maniera proporzionale e decrescente rispetto al rimborso del capitale da parte del mutuando; infatti, parrebbe logico ritenere gli istituti di credito proprietari in solido dell'immobile per cui è stato richiesto il mutuo, prevedendo, la normativa, l'acquisizione della proprietà da parte delle banche in caso di mancato rimborso del mutuo;

sarebbe altresì opportuno prevedere un meccanismo alternativo al pignoramento e all'esecuzione immobiliari in modo da evitare, per quanto più possibile, che cittadini in gravi difficoltà finanziarie non si vedano espropriare la casa di prima proprietà senza poter trovare una soluzione abitativa per sé e la propria famiglia soltanto perché non più in grado di assolvere al pagamento delle rate del mutuo;

premesso inoltre che:

a fianco della riforma della banche di credito cooperativo, il Capo II del decreto di oggetto in esame reca norme per la garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza e il Capo III reca norme sul regime fiscale agevolato relativo a procedure di crisi, ma non affronta anche la tutela dei risparmiatori in difficoltà su cui, invece, normalmente sono scaricati i costi di malegestioni e negligenze dei vertici del sistema bancario;

impegna il Governo:

a) ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche di necessità ed urgenza, al fine di contenere la speculazione bancaria sulla concessione di prestiti, finanziamenti e mutui, prevedendo il contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti e finanziamenti di mutui ipotecari fondiari o edilizi, ai prestiti e finanziamenti a imprese e ai *leasing* immobiliare per

imprese, nonché su prestiti, finanziamenti e mutui di ogni altra natura accordati dalle banche e dagli istituti finanziari, e in particolare:

1) prevedere, per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese, un tasso di interesse non superiore a tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

2) prevedere, per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento, un tasso di interesse non superiore a quattro punti percentuali rispetto al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea;

b) ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di stabilire norme per la partecipazione delle banche e degli istituti di credito all'imposizione contributiva locale sugli immobili legata al titolo di proprietà, in modo da prevedere un meccanismo contributivo al fine di individuare le banche e gli istituti di credito quali soggetti passivi al pagamento dell'imposta comunale riferita al titolo di proprietà dell'immobile, qualora la banca o l'istituto di credito abbia accordato un mutuo ipotecario fondiario o edilizio per l'acquisto o la costruzione dello stesso immobile;

c) a prevedere un tavolo di concertazione tra il governo, le associazioni di rappresentanza dei consumatori e gli istituti di credito al fine di studiare una soluzione alternativa al pignoramento e all'esecuzioni immobiliari volta alla rinegoziazione della proprietà in modo che il mutuatario in stato di necessità che non riesca più ad assolvere al rimborso del capitale possa ottenere dall'istituto di credito di convertire la propria proprietà con un immobile di valore minore, il più vicino possibile al precedente domicilio, di cui riesca ad assolvere al pagamento del mutuo di conseguenza ridotto, lasciando alla banca la proprietà del primo immobile.

G/2298/18/6

MUSSINI, VACCIANO, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PETRIS, FUCKSIA, BIGNAMI, DE PIETRO

Il Senato,

premessi che:

le MAG, diffuse su tutto il territorio nazionale, sono attualmente cinque (Mag Firenze, Mag2 Finance Milano, Mag4 Piemonte, Mag6 Reggio Emilia, Mag Venezia) – altre due (Reggio Calabria, Roma) sono in fase di formazione – e svolgono da più di trent'anni un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento; ciò non solo per le migliaia di soci compartecipi e di finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione e della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di enti *non profit* (Cooperative, Mutue, Associazioni, *Onlus*, Fondazioni di Servizi Sociali). Le MAG (Mutue di Auto Gestione) sono

cooperative a mutualità prevalente, attualmente sono intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;

il 16 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 ottobre 2014 n. 176, che disciplina l'attività di microcredito in Italia e il ruolo degli operatori di Finanza Mutualistica e Solidale in attuazione dell'art. 111 del Testo Unico Bancario come modificato dal decreto legislativo 141/10 e dal decreto legislativo 169/12;

entro il 12 febbraio 2016 i soggetti già operanti, come le Mag, saranno costretti ad esprimersi sul proprio futuro, purtroppo problematico a seguito della nuova normativa;

considerato che:

durante il percorso di riforma del Testo Unico Bancario le commissioni Bilancio e Finanze della Camera sia nel 2010 che nel 2012 hanno riconosciuto il valore sociale della finanza mutualistica e solidale;

la commissione bilancio della camera, il 19 luglio 2012 ha dato parere positivo sullo schema di modifica al testo unico bancario suggerendo però che «si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntivo all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possano svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'Italia»;

nello stesso modo si è espressa la Commissione Finanze il 1 agosto 2012;

il testo da ultimo approvato non ha però recepito nella normativa primaria i pareri delle commissioni;

successivamente, tuttavia, il citato regolamento di attuazione dell'art. 111 TUB ha previsto un riconoscimento (art.16) della finanza mutualistica e solidale e ha permesso alle cooperative di elevare gli importi previsti per il microcredito di tre volte (ovvero da 25.000 a 75.000 euro), senza però modificare i requisiti dimensionali dei soggetti finanziati;

all'innalzamento degli importi dei finanziamenti concedibili (75.000 euro) non ha contraddittoriamente, e forse inavvertitamente, corrisposto un conseguente ampliamento dei soggetti finanziabili;

infatti, i limiti previsti dall'art. 1 comma 2 lettera *d*) del regolamento MEF n. 176 relativi all'indebitamento (100.000 euro) ed alle dimensioni aziendali (fatturato 200.000 euro e attivo patrimoniale 300.000 euro) sono eccessivamente restrittivi e tali anche da non consentire di concedere finanziamenti ad imprese in grado di sostenere un prestito di 75.000 euro;

tali limiti nei parametri bilancistici sono anche in contraddizione con l'apertura dimensionale che l'art. 1 comma 2 lettera *c*) del regolamento MEF lascia invece alle cooperative finanziabili per quanto riguarda il numero dei dipendenti (numero illimitato di dipendenti soci e numero di

dipendenti non soci inferiore alle 10 unità). Ciò non permette in definitiva alla finanza mutualistica e solidale, in continuità con l'esistente, interventi nei confronti di realtà che debbono effettuare investimenti significativi in immobilizzazioni e/o gravemente penalizzate dalla crisi e dal fabbisogno di liquidità;

considerato inoltre che:

le norme previste per i finanziamenti destinati a persone fisiche stabiliscono una diversa costruzione dei tassi imponendo di computare i servizi ausiliari nell'onerosità del prestito e contemporaneamente indicando un limite percentuale al tasso effettivo globale a cui obbligatoriamente riferirsi, questo pregiudica fortemente la sostenibilità economica di tali finanziamenti. Ulteriore restrizione è l'imposizione, apparentemente arbitraria, del limite del 49% per i finanziamenti a persone fisiche, rispetto al totale dei finanziamenti;

ciò, oltre ad altri limiti posti per tutti gli operatori di microcredito (es. impossibilità di effettuare finanziamenti per estinzione di debiti pregressi o per esigenze di liquidità, durata massima di 10 anni, cadenza massimo trimestrale della restituzione) rende l'attività della finanza mutualistica e solidale quasi impossibile;

non sono inoltre previste semplificazioni, agevolazioni, ma solo ulteriori limiti rispetto alla realtà attuale, già difficile sotto il profilo operativo. Infatti, com'è noto, in Italia i soggetti non bancari che svolgono attività di microcredito sono un numero davvero esiguo (poche unità). Imporre nuovi obblighi e limiti ad un panorama tanto ristretto pone a serio rischio l'operatività;

la Finanza Mutualistica e Solidale è una realtà viva come lo dimostrano nuovi soggetti che intendono praticarla come la neonata MAG Firenze e i procedimenti di costituzione di nuove MAG a Roma e in Calabria;

con la nuova normativa circa il 50% degli attuali finanziamenti delle MAG sarebbe irrealizzabile;

questo, oltre a determinare la mancata concessione di finanziamento a soggetti meritevoli renderebbe quasi impossibile la sostenibilità economica dell'attività per soggetti che non siano di derivazione bancaria;

attualmente tutte le strutture di Finanza Mutualistica e Solidale sono cooperative iscritte come intermediari finanziari *ex art. 106* e le singole basi sociali hanno deliberato di non iscriversi al nuovo albo unico intermediari finanziari *ex art. 106* poiché vi sarebbe un aggravio pesante dal punto di vista operativo ed economico non sostenibile per le strutture;

verrebbero inoltre snaturata completamente l'operatività e la gestione caratteristica delle MAG dato che si diverrebbe sempre più simili ad una banca vera e propria;

impegna il governo:

a intervenire tempestivamente al fine di sopprimere la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento del Ministero dell'Economia e

delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di restituire coerenza a un disegno complessivo che non chiuda a quelle tante realtà del terzo settore oggi soffocate dalla restrizione del credito bancario tradizionale e che trovano da sempre nel mondo Mag un interlocutore attento e privilegiato.

G/2298/19/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premessò che:

due fra i più rilevanti problemi che, sul piano economico e sociale, il nostro Paese è chiamato a risolvere sono rappresentati da un lato dalla condizione dei crediti detenuti dal sistema bancario, che ha visto fino ad oggi il progressivo e costante aumento dei *non-performing loan*, che lascia prefigurare soluzioni di sistema che debbano coinvolgere le pubbliche istituzioni, e, dall'altro, lo stato del mercato immobiliare e, in particolare, l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni così come all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico;

una soluzione che garantirebbe la contestuale liberazione del sistema bancario da crediti in sofferenza e l'aumento a favore dei ceti meno abbienti dell'offerta residenziale pubblica, è rappresentata dalla istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio. Lo stesso Fondo offrirebbe al debitore ceduto una rinegoziazione del proprio debito, con scadenza rideterminata fino a un massimo di venti anni ed a un tasso pari a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai mutui agli enti locali di pari durata, aumentato di 50 punti base;

a seguito della suddetta rinegoziazione, il debitore dovrebbe rinunciare per tutta la durata del contratto ad ogni diritto sull'immobile, che resterebbe nella piena disponibilità del fondo per essere affittato, secondo criteri dettati dal comune di ubicazione dello stesso, a canone agevolato a soggetti bisognosi;

le relative entrate derivanti dai canoni della suddetta locazione sarebbero destinate a garantire la corretta manutenzione dell'immobile e, per la parte eccedente, alla ricapitalizzazione del fondo. Al termine dei venti anni, in caso di regolare rispetto del piano di ammortamento, il bene sarebbe destinato a tornare nella piena disponibilità del proprietario, mentre, in caso contrario, verrebbe escussa l'ipoteca con diritto di prelazione da parte del Fondo sull'immobile gravato;

é evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza, condizione, quest'ultima, particolarmente acuta nella fase attuale;

inoltre, anche il debitore vedrebbe realizzato il suo interesse a rinegoziare a tassi e in tempi vantaggiosi un debito verso cui ha già dimostrata la difficoltà di rientro;

impegna il governo:

a risolvere il problema esposto in premessa, anche al fine di garantire la tenuta sociale e finanziaria del nostro Paese, attraverso l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti Spa di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari in sofferenza assistiti da ipoteca di primo grado, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, secondo le modalità e le condizioni di operatività espresse in premessa.

G/2298/20/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premessò che:

il primo «Piano di Chicago» di Henry Simons negli anni '30 portò alla famosa legge «Glass-Steagall Act» che separò le banche commerciali da quelle di investimento, finché con la Presidenza Clinton negli anni '90 tale separazione fu abolita. Fu Bill Clinton nel 1999, come ultimo atto formale prima di lasciare la Casa Bianca, a promulgare la legge Gramm-

Leach-Bliley Act con cui abrogò le disposizioni della Legge Glass-Steagall;

l'abrogazione ha permesso la costituzione di gruppi bancari che al loro interno hanno consentito di esercitare sia l'attività bancaria tradizionale sia l'attività di banca d'investimento e assicurativa;

in Italia riuscimmo ad anticipare gli USA con il Testo unico bancario del 1993 che ha, di fatto, rimesso in piedi una pericolosa commistione fra banche commerciali e banche d'affari, abolendo la Legge bancaria del 1936 con cui fu introdotto in Italia lo *standard* americano della Legge Glass-Steagall;

attualmente la finanza privata crea oltre il 90 per cento della moneta circolante. Come è noto agli economisti, contrariamente al senso comune, la stragrande maggioranza del denaro in circolo viene creato dal nulla – perché lo Stato glielo consente – dalle banche private nel momento in cui concedono prestiti, accreditando l'ammontare sul deposito del richiedente. Si potrebbe aggiungere che oltre ai trilioni di dollari, sterline ed euro creati dal nulla dalle banche sotto forma di depositi, circolano nel mondo, al di fuori delle piattaforme regolamentate, centinaia di trilioni di derivati dalle innumerevoli denominazioni (ABCP, ABS, CDO, CLO, CDS, MBS ...), pure essi creati dalle banche private;

una riforma finanziaria la quale in qualche modo riduca drasticamente il potere delle banche private di creare denaro è la maggiore riforma politica di cui ci si dovrebbe occupare per salvare l'Unione e i paesi europei. Le riforme bancarie di cui si parla nella Commissione (il rapporto Liikanen), nell'Ecofin (l'Unione Bancaria), in alcuni parlamenti (Regno Unito, Francia, Germania), sono al di sotto delle misure minime da porre in essere per evitare il ripresentarsi di crisi finanziarie come quella – se non peggiore – che abbiamo conosciuto nel 2008. Soltanto una forte riduzione del potere «creativo» delle banche può fare uscire i governi UE dal ruolo subalterno al potere finanziario che attualmente svolgono;

ad 8 anni dall'inizio della crisi i governi, infatti, si sono limitati a raccomandare, esaminare e riflettere in tema di riforma del sistema finanziario. Sul tavolo di Bruxelles è arrivato il 2 di ottobre del 2012 il rapporto elaborato da un gruppo di esperti guidati da Edili Liikanen (presidente della banca centrale della Finlandia). Il mandato era stato affidato dalla stessa Commissione nel novembre 2011 per valutare l'opportunità di riforme strutturali del sistema bancario europeo alla luce dell'acceso dibattito già sviluppatosi anche negli USA e nel Regno Unito (si pensi alla Volcker rule, al Dodd-Frank Act e al report della Independent Commission on Banking o «Vickers Report»);

il rapporto Liikanen si pone qui come una terza via tra la ricetta Usa e quella inglese rivedendo l'architettura delle banche attraverso cinque raccomandazioni principali:

1) la separazione legale dalle attività della banca del *trading* proprietario e di altre attività di *trading* significative sopra una certa soglia;

2) la necessità che le banche disegnano e mantengano in funzione realistici ed efficaci piani di *resolution* (interventi per la gestione delle crisi e la riorganizzazione degli *asset* bancari ndr), come proposto dalla Direttiva sulla risoluzione e sul risanamento delle banche elaborata dalla Commissione Europea (Brr);

3) il deciso sostegno all'uso di strumenti di *bail-in*. Le banche dovrebbero costruire un ammontare di debito che può confluire nel *bail-in* sufficientemente largo e chiaramente definito. Questo debito dovrebbe essere detenuto al di fuori del sistema bancario e aumenterebbe la capacità complessiva di assorbimento delle perdite, diminuirebbe gli incentivi a prendere rischi e aumenterebbe la trasparenza e la percezione del rischio;

4) l'applicazione di maggiori pesi per il rischio nella determinazione del capitale minimo e modelli interni di trattamento dei rischi più coerenti tra le banche europee;

5) la necessità di aumentare le riforme esistenti sulla *corporate governance* con misure specifiche in tema di: rafforzamento del *board* e del *management*; promuovere la funzione di *risk management*; tenere sotto stretto controllo i compensi del *management* e dei dipendenti delle banche; aumentare la *disclosure* sui rischi; rafforzare i poteri sanzionatori;

ben poco del Rapporto è stato poi effettivamente raccolto dagli organismi europei. Anzi, ora si punta al «Capital market union» (CMU), un'ulteriore liberalizzazione di tale mercato. La Capital Markets Union ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il finanziamento *market-based* (chiamato anche «sistema bancario ombra») in Europa. È però improbabile che la CMU crei posti di lavoro e crescita sostenibile. Essa si concentra sull'aumento dell'offerta di credito e non affronta le cause della mancanza di domanda aggregata;

le nuove regole sulla vigilanza prudenziale (Mifid) hanno obbligato le banche a detenere maggiori scorte di capitale, maggiore liquidità e un grado più basso di leva finanziaria, ponendo vincoli più stringenti alle banche a maggiore rischio sistemico, la cui crisi può minare la stabilità complessiva del sistema finanziario, un ulteriore sforzo richiesto appositamente per attivare quei meccanismi anticiclici a salvaguardia dell'intero sistema economico nelle fasi recessive. Ma la fragilità del sistema bancario e la sua intrinseca pericolosità permangono;

negli anni passati, prima della crisi finanziaria globale, ma anche dopo, per mancanza di una seria riforma e di regole più stringenti, l'intero sistema bancario ha giocato con la speculazione. Sono stati inventati innumerevoli strumenti finanziari tra i più «esotici» che hanno messo, e mettono, a rischio l'intero sistema bancario ed anche quello economico e produttivo. Il problema più grave è stato il coinvolgimento delle banche di deposito, che hanno «giocato» anche con i soldi dei risparmiatori partecipando ad operazioni finanziarie tra le più rischiose;

inoltre, uno dei problemi più pericolosi per le banche è quello del *leverage*, cioè della capacità di ottenere credito o di creare debito in rapporto al proprio capitale. Ad esempio, se le *corporation* economiche più

grandi hanno un rapporto 50 a 50 tra il capitale proprio e il debito sottoscritto, per il sistema bancario il tasso è di 5 a 95, senza contare i debiti fatti e tenuti fuori bilancio;

la conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall ha portato dritti alla catastrofe odierna, dal momento che l'esplosione della bolla dei derivati (gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi) ha determinato il rischio del fallimento delle grandi banche, conseguentemente governi e banche centrali hanno pensato di coprire i problemi con una serie di salvataggi emergenziali, anziché intervenire con nuova regolazione. Pertanto, mancando l'impegno politico a riformare il sistema finanziario, oggi assistiamo all'emissione di fiumi di denaro a tassi irrisori a favore delle banche, anche se queste poi non si impegnano a sostenere l'economia reale di aziende e famiglie.

la *ratio* dell'introduzione di una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento prevista dalla legge Glass-Steagall era quella di evitare che il fallimento dell'intermediario comportasse altresì il fallimento della banca tradizionale: in questo modo, si impediva, di fatto, che l'economia reale fosse direttamente esposta al pericolo di eventi negativi prettamente finanziari. Per via della sua successiva abrogazione nel 1999, nella crisi del 2007 è accaduto proprio questo, quando l'insolvenza nel mercato dei mutui *subprime*, iniziata nel 2006, ha scatenato una crisi di liquidità che si è trasmessa immediatamente all'attività bancaria tradizionale, in quanto quest'ultima è in commistione con l'attività di investimento, in questo caso immobiliare;

nel 1999 il Congresso, a maggioranza repubblicana, approvò una nuova legge bancaria promossa dal Rappresentante Jim Leach e dal Senatore Phil Gramm, promulgata il 12 novembre 1999 dal Presidente Bill Clinton, nota con il nome di Gramm-Leach-Bliley Act. La nuova legge ha abrogato le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 che prevedevano la separazione tra attività bancaria tradizionale e *investment banking*;

anche importanti istituzioni finanziarie come la Consob, preposta all'attività di controllo sulla trasparenza in borsa, sono intervenute a favore della separazione bancaria. Durante un'audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il presidente Giuseppe Vegas ha ribadito che «la risposta più efficace alla persistente finanziarizzazione dell'economia e alla prevenzione dei rischi sistemici è quella di implementare con convinzione un modello di separazione tra i diversi comparti dell'attività di intermediazione finanziaria, impedendo commistioni tra l'attività di banca commerciale e quella di banca d'investimento». Per la Consob «ciò ridurrebbe gli effetti di contagio, legati ad una eccessiva assunzione di rischi, verso il settore bancario tradizionale, preservandone la capacità di trasferire risparmio all'economia reale e di sostenere la crescita delle imprese»;

la separazione bancaria infatti dovrebbe favorire le condotte più orientate al mercato e sollecitare maggiore creazione di credito bancario a favore del sistema produttivo. Dovrebbe anche impegnare le banche di

deposito ad aumentare il volume del credito erogato a favore del sistema produttivo, anche incentivando l'apertura del mercato dei capitali alle media e piccole imprese e favorendo nel contempo lo sviluppo di nuovi strumenti di credito produttivo, quali i mini *bond* e altri fondi di investimento;

le banche commerciali devono concentrare le loro attività verso il credito a imprese e famiglie, mentre le banche d'affari potranno svolgere la vendita dei prodotti finanziari. Per le banche commerciali vanno stabiliti dei limiti qualitativi e quantitativi per gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati;

va sancito il divieto di detenere partecipazioni, da parte delle banche commerciali, in banche d'investimento, società d'intermediazione mobiliare e, in generale, in tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico oltre a non detenere partecipazioni industriali. Così come va stabilito il divieto di coprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali, da parte dei rappresentanti, dei direttori, dei soci di riferimento e degli impiegati delle banche d'affari;

occorre separare una volta per tutte le attività di *trading* da quelle di credito. Questa divisione dovrebbe riguardare l'attività di compravendita in proprio, i derivati, prestito ed esposizione non garantite verso gli *hedge fund*, investimenti strutturati e in *private equity*;

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative, anche legislative, al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.

G/2298/21/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premesso che:

la perdurante crisi economica ha messo a dura prova le capacità di rimborso di crediti da parte di famiglie ed imprese, producendo un esponenziale aumento d'insolvenze, e quindi di procedure coatte di esecuzione

su immobili intraprese dal sistema bancario e dagli agenti della riscossione, prima fra tutti Equitalia, tanto che la cronaca consegna casi drammatici di episodi consequenziali alle espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento, azioni che spesso vengono avviate senza preliminarmente valutare, anche in caso di indigenza comprovata, le reali condizioni personali e finanziarie del debitore;

il sistema bancario, dal canto suo, sentitosi spinto, sotto la scure del progressivo e costante aumento dei cc.dd. *non-performing loans*, verso livelli di esposizione non più sostenibili, avendo registrato nell'aprile del 2015 sofferenze lorde per 191,5 miliardi di euro per crediti deteriorati complessivi superiori ai 350 miliardi di euro, ha chiesto al governo l'emanazione di nuove e più stringenti regole finalizzate all'accorciamento dei tempi necessari per il completo recupero delle somme prestate, alcune delle quali contenute anche nel provvedimento all'esame dell'Aula;

la suddetta crisi economica è sconfinata in una forma di disagio che ha aggravato, a sua volta, quell'emergenza abitativa già presente da tempo nel nostro Paese, con picchi rilevanti nelle grandi aree urbane;

aumentano le famiglie e le fasce di popolazione che non riescono ad accedere al bene casa. Negli ultimi 10 anni infatti il numero di dette famiglie è cresciuto ad un tasso tre volte superiore alla crescita della popolazione;

come evidenziato da un'indagine realizzata da Nomisma in collaborazione con Federcasa, solo 700 mila famiglie italiane, cioè circa un terzo di quelle che si trovano in condizione di disagio abitativo, ha accesso a una casa popolare. Al di fuori dell'edilizia residenziale pubblica esiste un disagio economico che ha coinvolto nel 2014, ben 1,7 milioni di nuclei familiari in affitto. Famiglie che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo, e che corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale. A fronte della portata del problema le risposte pubbliche, evidenziano gli analisti di Nomisma e Federcasa, «sono state fino qui complessivamente inadeguate»;

anche a fronte di questa situazione si confermano del tutto insufficienti le risorse stanziare dal decreto legge 47/2014 a favore del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica;

come ha confermato il sottosegretario rispondendo il 29 ottobre 2015, ad una interrogazione del Gruppo SI-SEL della Camera, «i fondi attualmente disponibili renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;

il governo peraltro, nonostante l'emergenza abitativa, e le categorie di cittadini coinvolti, che sono le più deboli ed esposte, ha deciso di non rifinanziare il Fondo locazioni, né di prorogare il blocco degli sfratti, né di

aumentare le risorse a favore del Fondo morosità incolpevole e provvedendo a superare le criticità legate all'utilizzo di questo fondo;

il Governo ha deciso di non rifinanziare più da quest'anno il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge n. 431/1998), uno degli strumenti più importanti a favore degli enti locali per sostenere le famiglie più svantaggiate e per contrastare il disagio abitativo;

ricordiamo che detto Fondo, consente una integrazione economica per quelle famiglie con redditi bassi. Attraverso questo fondo, i comuni erogano i contributi direttamente alle famiglie disagiate per poter pagare canoni spesso incompatibili con il reddito percepito;

peraltro, oltre ad essere stato azzerato, questo Fondo ha mostrato in questi anni delle difficoltà di utilizzo delle risorse assegnate;

il 21 gennaio 2016, in risposta in Commissione Ambiente all'interrogazione 5-07463 a prima firma Zaratti, il sottosegretario alle Infrastrutture ha risposto, riguardo proprio al Fondo locazioni, che «al 30 aprile 2015, il monitoraggio mostra che sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015, pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 statali), le risorse assegnate dalle regioni ai comuni ammontano a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite dalle stesse a circa 75 milioni», evidenziando così delle forti criticità nell'effettiva capacità di utilizzo del medesimo Fondo;

impegna il governo:

a destinare i maggiori introiti derivanti al bilancio dello Stato dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto-legge in esame al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge n. 431/1998, attualmente azzerato; al «Fondo per la morosità incolpevole», per sostenere quei proprietari che si sono visti pignorare il proprio immobile adibito ad abitazione principale a causa della loro insolvenza legata ad oggettive e temporanee difficoltà economiche; ad interventi volti alla manutenzione ed al recupero di immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica.

G/2298/22/6 testo 2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

impegna il governo:

a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.

G/2298/22/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'aula opera una riforma del settore del credito cooperativo introducendo nell'attuale sistema giuridico l'obbligo, per quelle BCC che non rispondono a determinati requisiti patrimoniali, di fare parte di un unico gruppo cooperativo;

l'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, nello specifico, detta quelle previsioni, quelle condizioni e quei criteri di adesione al suddetto gruppo che deve contenere il contratto di coesione che, a sua volta, è chiamato a disciplinare la direzione ed il coordinamento da parte della banca capogruppo, senza però fare alcun riferimento a quali dovranno essere le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo;

il medesimo articolo al comma 5, capoverso Art. 37-bis, ai commi 7 e 7-bis, delega il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, a dettare le disposizioni di attuazione con riferimento al numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; alla soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa a quella indicata nel decreto ovvero anche inferiore al 51%, ai requisiti minimi organizzativi ed operativi della capogruppo, al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi;

in sede di esame referente presso la commissione Finanze è stata introdotta una previsione che permette alla *holding* di commissariare i li-

velli di governo delle singole BCC non più in casi motivati ed eccezionali, come previsto in origine dal testo presentato dal governo, ma semplicemente adducendo una motivazione, senza però prevedere, come contrappeso, che il contratto di coesione garantisca alle banche aderenti al gruppo un grado elastico di autonomia rapportato alla capacità di ognuna di esse di mantenere solida la propria situazione patrimoniale e redditizia, la propria attività corrente, facendo in tal modo perdere loro progressivamente autonomia nel caso in cui non vi siano strategie gestionali condivise;

tale meccanismo può nella realtà generare un sistema che trasformerà le BCC aderenti al gruppo cooperativo in filiali di una banca unica;

impegna il governo:

a prevedere in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento che dal contratto di coesione venga garantita alle banche che debbano o che decidano di aderire al gruppo unico cooperativo la massima autonomia di gestione.

G/2298/23/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2298 recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»,

premessi che:

al fine di tutelare e ristorare coloro che avevano investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti), i commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), istituiscono un Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione di 100 milioni di euro che opererà, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, soltanto nel limite di spesa della stessa. Le stesse disposizioni, poi, rimandano a provvedimenti di rango secondario (DPCM e decreti ministeriali) la definizione delle modalità di gestione del Fondo e delle condizioni di accesso al rimborso, tenendo conto della vulnerabilità socio economica dei danneggiati, dei rendimenti ottenuti nel tempo e del tasso dei prodotti sottoscritti;

la dotazione del Fondo, pur essendo di per sé considerevole, è comunque pari a meno di un terzo delle totale delle perdite subite dai sottoscrittori dei *bond* subordinati: infatti secondo stime presentate in Parlamento il valore azzerato nel settore *retail* sfiora i 350 milioni di euro così distribuiti: 150 milioni di euro in capo ai 4.700 obbligazionisti di Banca Etruria, per un importo medio pro-capite di 31.900 euro; 49 milioni di euro in capo ai 4.150 obbligazionisti di Carife, per un importo medio pro-capite di 11.800 euro; 26 milioni di euro in capo ai 718 obbligazionisti di Carichiati, per un importo pro-capite di 36,200, infine 105 milioni di euro in capo a 930 obbligazionisti di Banca Marche, per un importo medio pro-capite pari a 112.900 euro;

il 21 gennaio 2016 il Sottosegretario all'Economia e Finanze, Enrico Zanetti, rispondendo ad un *question-time* in commissione Finanze, ha dichiarato che: «qualora dovesse emergere che la stima delle perdite sia stata effettuata in termini eccessivamente prudenziali ed emergessero plusvalenze finali ulteriori rispetto all'impegno finanziario sostenuto dal Fondo di risoluzione, il Governo si impegna, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, a intraprendere ogni utile iniziativa affinché le eventuali plusvalenze possano essere destinate a coprire in parte le obbligazioni subordinate, ed in caso di ulteriore *surplus*, a soddisfare anche gli azionisti». Nella medesima occasione il Sottosegretario, interrogato sul motivo per il quale il Governo si fosse rifiutato di inserire in una norma di rango primario, cioè in sede di esame della legge di stabilità 2016, una disposizione che avesse stabilito con chiarezza quanto si era appena impegnato a fare attraverso un atto normativo di rango secondario, ha ritenuto sufficiente richiamare il principio generale stabilito dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il quale afferma che, nel caso di applicazione di una procedura di risoluzione di banche, agli azionisti e agli obbligazionisti non si può applicare un trattamento peggiorativo rispetto a quello che sarebbe spettato loro nel caso di liquidazione coatta amministrativa della banca interessata;

non è possibile con norme di rango secondario, quali sono i decreti ministeriali o i DPCM, aumentare i livelli di rimborso già stabiliti da una norma di rango primario, nella fattispecie dalle disposizioni di cui ai citati commi da 855 a 861 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo il principio di legalità, infatti, essi devono essere pienamente conformi alla legge dalla quale discendono;

il governo aveva manifestato pubblicamente l'intenzione di inserire la definizione più puntuale delle modalità di rimborso e della composizione del collegio arbitrale proprio nel decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (AC 3606-A) il quale si limita solo a prevedere solo un particolare trattamento fiscale ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente bancario sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, trattamento che viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni;

persisterebbe pertanto la volontà del governo di non elevare i livelli di rimborso, limitandone il *quantum* alle sole risorse, pari ai 100 mi-

lioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016, quale dotazione del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, stanziamento del tutto inadeguato a soddisfare l'intera platea dei danneggiati;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo al fine di:

1. far confluire nel Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma;

2. riconoscere agli investitori di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 del medesimo articolo, la facoltà di richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

emendamenti

Art. 1.

1.8

TOSATO, COMAROLI

Sopprimere il Capo I.

1.9

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

1.1

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.2

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

b) alla lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.3

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024 del 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato"».

1.4

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

Conseguentemente, allo stesso comma, lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.5

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"»;

b) alla lettera a), dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 20 miliardi. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

1.6

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "8 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "20 miliardi"».

1.7

DIVINA

All'articolo 1, al comma 1-bis premettere il seguente:

«01-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

1.10

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.12

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: «condizione» aggiungere le seguenti: «facoltativa non vincolante;».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-ter:

a) sopprimere la parola: «Non»;

b) *sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» con le seguenti: anche in assenza dell'autorizzazione».*

1.13

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: «condizione» aggiungere le seguenti: «facoltativa non vincolante».

1.14

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.15

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere la parola: «Non».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» con le seguenti: «anche in assenza dell'autorizzazione».

1.16

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile».

1.17

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso «Art. 37-bis.»:

- al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con le seguenti: «esclusivamente»;*
 - al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2);*
 - sopprimere il comma 7.*
-

1.18

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sopprimere le parole: «fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3».

1.19

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1.20

TOSATO, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.21

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «duecentocinquanta».

1.22

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.23

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «centomila» con la seguente: «sessantamila».

1.24

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.25

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore della soglia minima di azioni non può essere in ogni caso superiore a mille euro».

1.26

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere il comma 4.

1.27

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c).

1.28

TOSATO, COMAROLI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4), apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) alla lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: «in società per azioni» aggiungere le seguenti: «o in banca popolare»;

b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di società per azioni» aggiungere le seguenti: «o di banca popolare».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 3-bis, 3-ter

1.29

TOSATO, COMAROLI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) alla lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: «in società per azioni» aggiungere le seguenti: «o in banca popolare»;

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, capoverso, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «o di banca popolare».

1.30

CARRARO, MALAN

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: «costituita in forma di società per azioni» inserire le seguenti: «o una banca popolare».

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: «costituita in forma di società per azioni» inserire le seguenti: «o una banca popolare».

1.32

TOSATO, COMAROLI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di società per azioni» aggiungere le seguenti: «o di banca popolare».

1.33

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sopprimere la lettera b);

al comma 6, alla lettera b), dopo le parole: «costituita in forma di società per azioni» aggiungere le seguenti: «o una banca popolare».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.35

VACCIAANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA, DE PETRIS

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.36

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «banche popolari o» con le seguenti: «o banche costituite in società per azioni».

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), sopprimere le parole: «recesso o».

Conseguentemente, al comma 5, capoverso 37-bis:

– al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «e di recesso dal contratto»;

– al comma 5, sopprimere le parole: «il recesso».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «entro il termine» aggiungere le seguenti: «di novanta giorni».

1.39

TOSATO, COMAROLI

Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole: «in società per azioni» aggiungere le seguenti: «o in banca popolare».

Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di società per azioni» aggiungere le seguenti: «o di banca popolare».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: «in società per azioni», con le seguenti: «in banca popolare».

1.41

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione» con le seguenti: «può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo».

1.42

CASTALDI, BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, lettera c), al paragrafo 1-bis, al secondo periodo, sostituire, in fine, la parola: «liquidazione» con le seguenti: «rinuncia all'attività bancaria».

1.43

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere il comma 5.

1.44

BOTTICI, PETROCELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è introdotto il seguente:

"Art. 37-bis.

(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo)

1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione

di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca di Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.

3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.

4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.

5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota *pro-capite* pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilire una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (*Disposizioni attuative*). – 1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adotta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma».

1.45

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «costituita in forma di società per azioni» con le seguenti: «costituita in forma di consorzio di banche cooperative».

1.46

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «società per azioni» aggiungere le seguenti: «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con la seguente: «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «trecento milioni di euro».

1.47

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «società per azioni» aggiungere le seguenti: «ovvero di società cooperativa».

Conseguentemente, alla medesima lettera:

sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con la seguente: «esclusivamente»;

sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cinquecento milioni di euro».

1.48

Eva LONGO

Al comma 1, lettera a), la parola: «maggioritaria» è sostituita con la seguente: «prevalente».

1.49

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con la seguente: «esclusivamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.50

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in misura maggioritaria» con le seguenti: «esclusivamente».

1.51

BONFRISCO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «patrimonio netto», con la seguente: «capitale».

1.52

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «dieci milioni di euro».

1.53

TOSATO, COMAROLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «trecento milioni di euro».

1.55

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari o superiore a cinquecento milioni di euro».

1.54

Eva LONGO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), le parole di: «un miliardo» sono sostituite con le parole: «cinquecento milioni».

1.56

TOSATO, COMAROLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cinquecento milioni di euro».

1.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 500.000.000 di euro».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari a 600.000.000 di euro».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro» con le seguenti: «pari a 650.000.000 di euro».

1.60

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 700.000.000 di euro».

1.61

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 750.000.000 di euro».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 800.000.000 di euro».

1.63

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 850.000.000 di euro».

1.64

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di un miliardo di euro», con le seguenti: «pari a 900.000.000 di euro».

1.65

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) l'attività bancaria della capo gruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.66

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.67

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 1-bis.

1.68

VACCIANO, MUSSINI, MOLINARI, SIMEONI, BIGNAMI, FUCSIA, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 1-bis.

1.69

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1-bis, dopo le parole: «aventi sede legale», inserire le seguenti: «nelle regioni a statuto speciale e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: «nella medesima provincia autonoma» con le seguenti: «nei medesimi ambiti territoriali».

1.70

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 1-bis, sostituire le parole: «dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis», con le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi del comma 7».

1.71

DIVINA

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 1-bis sostituire le parole da: «è stabilito» fino alla fine con le seguenti: «è pari o superiore a cinquecento milioni di euro. Nelle operazioni di cui al comma 5 dell'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge, da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni avente sede in una delle Regioni a Statuto Speciale, gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua tali operazioni ha un patrimonio netto superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza».

1.72

Eva LONGO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, dopo la parola: «indica» sono inserite le seguenti: «, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, ».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le modalità di relazione e le reciproche competenze tra la stessa e le altre banche aderenti al gruppo bancario cooperativo di cui al presente articolo».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.75

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea».

1.76

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare

l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo».

1.77

Eva LONGO

Al comma 3, lettera b), punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali».

1.78

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «; per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali».

1.79

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2.

1.80

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali, previsti dallo statuto, e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capo gruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.81

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la previsione che solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capo gruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri».

1.82

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «comunque motivati» aggiungere le seguenti: «ed eccezionali, stabiliti nel contratto di coesione».

1.83

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, DE PETRIS

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», al comma 3, numero 2), dopo la parola: «comunque» inserire la seguente: «debitamente».

1.84

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «gravi violazioni» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.85

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: «gravi violazioni» aggiungere le seguenti: «previa autorizzazione della Banca d'Italia».

1.86

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», sopprimere il comma 7.

1.87

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.88

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale».

1.89

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio».

1.90

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, sopprimere la lettera b).

1.91

Eva LONGO

Al comma 7, lettera c), dopo la parola: «cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.».

1.92

CARRARO, MALAN

Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale

e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)».

1.93

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.94

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 37-ter», al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: «gli effetti» aggiungere la seguente: «giuridici».

1.95

CARRARO, MALAN

Al comma 6, lettera b), capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.96

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere il comma 7.

1.97

BONFRISCO

Al comma 7, lettera f), capoverso, comma 4-bis, sostituire le parole: «si applicano i commi 3 e 4», con le seguenti: «si applicano i commi 2, 3 e 4».

1.98

CARRARO, MALAN

Al comma 7, lettera f), capoverso «4-bis» sostituire le parole: «si applicano i commi 3 e 4», con le seguenti: «si applicano i commi 2, 3 e 4».

1.99

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «in deroga» aggiungere le seguenti: «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,»;*

b) *sopprime le parole: «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».*

1.100

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: «in deroga» aggiungere le seguenti: «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,».

1.101

TOSATO, COMAROLI

Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sopprime le parole: «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».

Art. 2.**2.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.

4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria».

2.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.4

TOSATO, COMAROLI

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.5

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

2.6VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI,
Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Al comma 3-bis, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

2.7

CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.8

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis, dopo le parole: «, anche di nuova costituzione,» aggiungere le seguenti: «che preveda nello statuto il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci,».

2.9

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» con le seguenti: «valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro».

2.10

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro» con le seguenti: «valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro».

2.12

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

2.11

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

2.13

TOSATO, COMAROLI

All'articolo 2, comma 3-bis, sostituire le parole: «duecento milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

2.14

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Al comma 3-bis dopo le parole: «un giudizio senza rilievi», aggiungere le seguenti: «ed asseverato dal controllo della Banca d'Italia che dovrà pronunciarsi non oltre i 60 giorni dalla data della richiesta».

2.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, VACCIAANO

Sopprimere il comma 3-ter.

2.16

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 3-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

2.17

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 3-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

2.18

Giovanni MAURO, PEPE, CARIDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.0.1

TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

b) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;

c) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

d) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

e) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri diretti vi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;

b) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;

c) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul *sito* istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.2

TOSATO, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Separazione dei modelli bancari)

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri difettivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso, trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente».

2.0.3

CARRARO, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

Art. 2-bis.**2-bis.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

2-bis.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.***(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

2-bis.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Associazione nazionale del credito cooperativo
e strutture federative del territorio)*

1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, offrono assistenza e curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano in particolare:

a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;

b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2».

Art. 3.**3.1**

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza*). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti S.p.A. il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti, dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dal-

l'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli da 4 a 13;

sostituire il titolo del Capo, con il seguente: «Capo II. FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE».

3.4

CARRARO, MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «diciotto», con la seguente: «ventiquattro».

3.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzato a» con le seguenti: «ha il divieto assoluto di».

3.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «concedere la garanzia dello Stato sulle» con le seguenti: «promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una garanzia privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 5, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 6, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 7, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 8, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 9, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 10, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «garanzia dello Stato» ovunque ricorrano con le seguenti: «garanzia privata».

3.7

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «banche», sono inserite le seguenti: «, veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge».

3.8

CARRARO, MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «banche», aggiungere le seguenti: «o raggruppamenti di banche».

3.9

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 di seguito denominati "società cedenti"».

3.10

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «iscritti» aggiungere le seguenti: «da almeno 20 anni».

3.11

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 106» con le seguenti: «di cui all'articolo 111».

3.12

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

3.13

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale».

3.14

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie».

3.15

PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «società cedenti» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro».

3.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 1, dopo le parole: «di crediti pecuniari» aggiungere le seguenti: «o di veicoli cessionari di crediti non performing acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)».

3.17

CARRARO, MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

3.18

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

3.19

CARRARO, MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

3.20

CARRARO, MALAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per il monitoraggio», aggiungere le seguenti: «e per il controllo».

Art. 4.**4.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere lettera a).

4.3

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».

4.4

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio».

4.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione» con le seguenti: «al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile».

4.7

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore».

4.8

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valore contabile netto alla data della cessione» con le seguenti: «valore di mercato».

4.9

TOSATO, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole: «i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non inferiore al suo valore di mercato alla data della cessione qualora il loro valore contabile netto alla medesima data (valore lordo al netto delle rettifiche) sia di valore inferiore, altrimenti sono trasferiti per un importo non inferiore al medesimo valore contabile netto;».

4.10

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio».

4.11

BOTTICI, PETROCELLI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «emissione di titoli (i "Titoli")» aggiungere le seguenti: «in nessun caso destinati al mercato *retail* ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze».*

4.12

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «linea di credito» aggiungere le seguenti: «con banche diverse dalla cedente e prive di collegamenti, diretti e indiretti, con quest'ultima».

Art. 5.**5.5**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

5.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «rilascio della garanzia dello Stato» con le seguenti: «successivo collocamento».

5.2

CARRARO, MALAN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «assegnato», aggiungere le seguenti: «, secondo specifici parametri appositamente individuati con decreto ministeriale di cui all'articolo 13,».

5.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere il comma 2.

5.6

PETROCELLI, BOTTICI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «società cedente» con le seguenti: «banca cedente».**Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «società cedente» con le seguenti: «banca cedente».*

5.7

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le società di *rating* non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto».

5.8

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il *rating* deve essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea allo gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La società che effettua il *rating* deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea».

5.4

CARRARO, MALAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono indicati i requisiti delle agenzie esterne di cui al comma 1, nonché i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating* devono partire per poter effettuare la valutazione».

Art. 6.

6.1

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCXSIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

*Al comma 1, dopo le parole: «è onerosa» aggiungere le seguenti: «,
con costi composti direttamente dalla società cedente, e».*

8.4

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «società cedente» con le seguenti: «banca cedente».

8.5

TOSATO, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i medesimi soggetti non possono altresì acquistare obbligazioni subordinate, strumenti finanziari derivati e qualsiasi altro titolo rischioso».

8.6

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*«3-bis. È vietata la vendita di Titoli *junior* e *mezzanine* e altresì di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali».*

Art. 9.**9.1**

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

9.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non *performing* e di mantenimento del limite minimo di *rating* alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al *rating* effettivo dell'emissione anziché al *rating* Paese».

Art. 10.**10.1**

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere l'articolo.

10.2

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.**11.1**

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

11.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere l'articolo.

11.3

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo senior», inserire le seguenti: «,solo dopo avere svolto le dovute istruttorie di verifica».

11.4

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo senior», inserire le seguenti: «in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi».

Art. 12.**12.1**

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.**13.1**

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

13.2

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA

Sopprimere il comma 1.

13.3

CARRARO, MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

13.4

CARRARO, MALAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:**«2-bis. Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il *rating*, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni *senior*».*

13.5

CARRARO, MALAN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:**«2-bis. In ogni caso, il Governo riferisce annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni di attuazione del presente Capo».*

Art. 13-bis.**13-bis.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

13-bis.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«CAPO II-bis.

FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE**Art. 13-ter.**

(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8. del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2, sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.

9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai

concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto settoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011».

Art. 14.

14.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 15.

15.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

15.2

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione, ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.3

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, inserire, in fine, i seguenti periodi: «La valutazione è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave».

15.4

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente».

15.0.1

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.2

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati)

1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31/12/2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2015 o avente chiusura successiva al 31/12/2015».

15.0.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'art 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (IUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.

2. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

- b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
 - c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;
 - d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
 - e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;
 - f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».
-

15.0.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica)

1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'art. 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

- a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
 - b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
 - c) dedicano ad organizzazioni *nonprofit* o imprese sociali almeno il 30% del proprio portafoglio crediti;
 - d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
 - e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;
 - f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10».
-

15.0.5

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni)

1. A decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31.12.2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto».

Art. 16.**16.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, VACCIANO

Sopprimere l'articolo.

16.3

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «emessi nell'ambito» fino a «16 marzo 1942, n. 267» e sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino alla fine;*

b) *sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «1,5 miliardi»;*

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:*

a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.»

d) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

16.4

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «emessi nell'ambito» fino a «16 marzo 1942, n. 267» e sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino a fine;*

b) *sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «1,5 miliardi»;*

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»*

16.5

TOSATO, COMAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «emessi nell'ambito» fino a «16 marzo 1942, n. 267» e sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino a fine;*

b) *sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «1, 5 miliardi»;*

b) *al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo II, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»*

16.6

CARRARO, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa», con le seguenti: «a favore di tutti i soggetti interessati».

16.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Al comma 1, sostituire le parole: «, a favore di soggetti che svolgono un'attività d'impresa», con le seguenti: «, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività».

Conseguentemente,

al medesimo comma, sostituire le parole: «intende trasferirli entro due anni con le seguenti: intende adibirli a casa di abitazione»;

al comma 2, sostituire le parole: «Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento», con le seguenti: «Ove non si realizzi la condizione di destinazione di cui al precedente comma».

16.8

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «che svolgono attività d'impresa» aggiungere le seguenti: «e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge».

16.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «300 euro».

Conseguentemente, al comma 2-bis sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «100 euro».

16.10

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «200 euro» con le seguenti: «100 euro».

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «2.320 milioni di euro» con le seguenti: «2.420 milioni di euro».

16.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: "da un esperto indipendente" sono aggiunte le seguenti: "nominato dal tribunale"».

16.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-bis.**ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI****Art. 16-bis.**

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste

a risoluzione, remissione di *warrant* che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.

2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni devono comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».

3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:

842-*bis*. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-*ter*, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».

16.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIANO

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«CAPO III-*bis*.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Art. 16-*bis*.

(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere

il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione prevista dal medesimo comma».

Art. 17.

17.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

17.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MOLINARI, URAS, VACCIAANO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 42, comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento"».

Art. 17-bis.

17-bis.1

CARRARO, MALAN

Sopprimere l'articolo.

17-bis.2

PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

17-bis.3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, FUCSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-bis – 1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico bancario", è sostituito dal seguente:

"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente titolo, prevedendo in ogni caso che:

a) nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento, nonché nei finanziamenti a valere su carte di credito sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno nel conteggio degli interessi;

b) gli interessi maturati siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;

c) per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi maturati sia effettuato il 31 dicembre;

d) gli interessi maturati siano contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e non possano produrre interessi ulteriori;

e) il saldo periodico della sorte capitale produca interessi nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente;

f) gli interessi, attivi e passivi, divengano esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del cliente, dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB e che il contratto possa prevedere termini diversi, se a favore del cliente;

g) i contratti possano stabilire che, dal momento in cui gli interessi siano esigibili, i fondi accreditati sui conti degli intermediari e destinati ad affluire sui conti dei clienti sui quali sono regolati i finanziamenti siano impiegati per estinguere il debito da interessi;

h) in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale possa produrre interessi, se contrattualmente stabilito e quanto dovuto a titolo di interessi non possa produrre ulteriori interessi.

2. Il CICR emana la delibera prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al precedente comma, continua ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000, recante Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati ai sensi dell'articolo 118 del testo unico bancario entro 90 giorni dalla medesima data, con l'introduzione di clausole conformi a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 120 del testo unico bancario, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge"».

17-bis.4

BOTTICI, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17-bis. – (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi). – 1. All'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al comma 2"».

17-bis.5

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.6

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.7

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli interessi debitori maturati» aggiungere le seguenti: «e gli interessi periodicamente capitalizzati».

17-bis.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «su carte di credito», aggiungere le seguenti: «su aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, sugli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: «per le aperture di credito regolare in conto corrente e in conto di pagamento» fino alla fine della lettera.

17-bis.9

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulla sorte capitale» aggiungere le seguenti: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.10

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b) è eliminato il numero 2).

17-bis.11

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare, anche preventiva mente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la

somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».

17-bis.12

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in ogni caso l'autorizzazione deve essere oggetto di specifica trattativa con il cliente; incombe sulla banca e sull'intermediario finanziario l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dai medesimi unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il cliente».

17-bis.13

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) ai sensi dell'articolo 1341 comma 2 del codice civile, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

17-bis.14

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» fino alla fine della lettera.

17-bis.15

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il cliente può autorizzare, anche preventivamente,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui alla presente lettera».

17-bis.16

FISSORE, MUCCHETTI

Al comma 1, lettera b), numero 2) sono eliminate le parole: «anche preventivamente».

17-bis.17

PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è considerata sorte capitale» aggiungere le seguenti: «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori ed è nullo qualsiasi patto contrario o inteso ad aggirare le disposizioni di cui al presente comma».

17-bis.18

BOTTICI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è considerata sorte capitale» aggiungere le seguenti: «; gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori».

17-bis.19

TOSATO, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis.1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso

medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura».

17-bis.0.1

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.2

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.3

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.4

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del Regolamento (UE) N. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.5

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

17-bis.0.6

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 91 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 91 per cento"».

17-bis.0.7

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 92 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento"».

17-bis.0.8

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Tutela dei risparmiatori)

Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* e 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

17-bis.0.9

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le di-

sposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento";

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

17-bis.0.10

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente si provvede:

a) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

b) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'89 per cento"».

17-bis.0.11

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito "Fondo"). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe.

2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma».

17-bis.0.12

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.1.***(Tutela dei risparmiatori)*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali».

17-bis.0.13

PETROCELLI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.1.***(Tutela dei risparmiatori)*

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono alienati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del-

l'avvenuta *due diligence* comprendente l'analisi del valore e quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato, fino al valore degli indennizzi effettuati ai sensi del presente comma, con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.14

BOTTICI, PETROCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 844 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.15

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono quantificate e alienate tramite asta pubblica i soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle».

17-bis.0.16

PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.1.

(Tutela dei risparmiatori)

1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita».

17-bis.0.17

BOTTICI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.17-bis.1.***(Tutela dei risparmiatori)*

1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara SpA, di Banca delle Marche SpA, di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti SpA, partecipano alla distribuzione dei dividendi della *bad bank* che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».

Art. 17-ter.**17-ter.1**

BOTTICI, PETROCELLI

*Sopprimere l'articolo.***Art. 17-quater.****17-quater.1**

BOTTICI, PETROCELLI

*Sopprimere l'articolo.***Art. 17-quinquies.****17-quinquies.1**

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

17-quinquies.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MOLINARI, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-sexies.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. Dopo l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente:

"Art. 111-bis.

(Finanza etica)

1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:

a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;

b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via *web*, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;

c) dedicano ad organizzazioni *non profit* o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;

d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;

e) sono caratterizzati da *governance* a forte orientamento democratico e partecipativo;

f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica di cui al precedente comma 1, la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio"».

Art. 18.

18.1

BOTTICI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 31 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 238

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**224^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MATTEOLI*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)**(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **BORIOLI (PD)** illustra uno schema di osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi (pubblicato in allegato) sul provvedimento in esame. Evidenzia che il testo tiene conto delle considerazioni emerse dal dibattito nonché, per i profili di competenza, delle risultanze dell'ampia attività istruttoria svolta dalla Commissione di merito.

Il senatore **SCIBONA (M5S)**, pur apprezzando lo sforzo di sintesi del relatore, ritiene che le indicazioni contenute nello schema di osservazioni siano insufficienti ad assicurare una corretta gestione delle terre e delle rocce da scavo, in grado di tutelare le istanze della salute e dell'ambiente. Pur non essendo pregiudizialmente contraria alla realizzazione di opere anche complesse, la sua parte politica ritiene infatti che debbano essere precisati in modo chiaro i metodi di indagine e i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti, anche per evitare le forzature e le indagini falsate che si sono avute in alcuni casi del passato. Preannuncia pertanto voto contrario.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) dichiara anch'egli l'intenzione di votare in senso contrario sulla proposta di osservazioni del relatore. Ritiene infatti che il provvedimento in esame sia inaccettabile e contesta l'approccio del Governo, che ha introdotto metodologie di analisi dei materiali da scavo irrazionali e contraddittorie, contribuendo ad alimentare la grande confusione che ha sempre regnato in questo campo.

Osserva che il Parlamento, attraverso l'esame dello schema di decreto, dovrebbe essere messo in condizione di fornire un indirizzo chiaro, mentre il Governo vorrebbe un avallo incondizionato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di osservazioni del relatore, che ringrazia per il pregevole lavoro svolto, anche in stretto raccordo con la Commissione di merito.

Sottolinea ancora una volta l'importanza del provvedimento in esame e contesta la scelta acritica del Governo di abbassare, senza adeguate motivazioni, la concentrazione soglia di contaminazione dell'amianto di dieci volte rispetto ai limiti attuali.

Rimarca in particolare che il Ministero dell'ambiente avrebbe assunto tale decisione sulla base di un parere fornito dall'Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia, secondo quanto emerso nell'istruttoria svolta dalla Commissione di merito, il suddetto parere non sarebbe stato richiesto direttamente dal Ministero in relazione al provvedimento in esame, ma dalla provincia di Milano con riferimento a un'altra situazione specifica e sarebbe stato poi fatto proprio dal Ministero. Stigmatizza pertanto tale modo di procedere approssimativo e confuso.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le posizioni dei senatori Scibona e Cervellini, sottolinea che, al fine di evitare i rischi di contaminazione legati alla gestione delle terre e rocce da scavo, il principale strumento a disposizione è quello dell'analisi preventiva e della caratterizzazione dei suoli. Infatti la proposta di osservazioni del relatore si sofferma con forza anche su tale aspetto. Naturalmente, occorre che poi le prescrizioni normative relative ai metodi di analisi siano applicate in maniera corretta e accurata.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda con il Presidente, ma evidenzia che in passato le norme non sono state applicate correttamente e molti sondaggi dei siti delle opere sono stati spesso eseguiti in maniera volutamente distorta, per coprire i rischi di contaminazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di osservazioni del relatore, che è infine approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (n. 283)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che il relatore Stefano Esposito, secondo quanto convenuto nelle precedenti sedute, sta predisponendo una proposta di parere sul provvedimento in esame, lavorando in stretto raccordo con la Commissione omologa della Camera dei deputati e tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi colleghi della Commissione, nonché dei contributi pervenuti dai vari portatori di interessi, alcuni anche di grande rilevanza.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), a integrazione dell'intervento già svolto in discussione generale, alla luce di quanto emerso nell'audizione del ministro Delrio svolta ieri in seduta congiunta con la Commissione Ambiente della Camera, richiama l'attenzione sulla questione delle deroghe in materia di procedure di appalto introdotte a favore della Rai dalla recente legge n. 11 del 2016. Anche il Ministro ha infatti riconosciuto che, come previsto dalle direttive europee, il regime speciale per i contratti affidati dalla Rai si dovrebbe applicare solo a quelli riguardanti le attività audiovisive e di trasmissione. Poiché invece la legge citata introduce ampie deroghe al principio, chiede che tale distorsione sia corretta nel nuovo codice degli appalti contenuto nel provvedimento in esame.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che i relatori delle due Commissioni 8^a del Senato e VIII della Camera stanno svolgendo un lavoro accurato e molto complesso per la stesura del parere che, come convenuto, dovrebbe essere di identico tenore. Tenuto conto dei tempi molto ristretti, auspica che il testo possa comunque essere messo a disposizione dei commissari quanto prima.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) segnala di avere già inviato, come altri colleghi, una serie di osservazioni e suggerimenti al relatore. Richiama in particolare l'attenzione, ai fini della stesura del parere, sulle norme dello schema di decreto relative al partenariato pubblico privato (articoli 179-191) che, prevedendo anche cofinanziamenti di privati, presentano profili di maggiore delicatezza. Evidenzia, fra gli altri, l'articolo 188 sul contratto di disponibilità, che pone a base di gara un capitolato prestazionale, mentre sarebbe più giusto utilizzare un progetto di fattibilità tecnica ed economica, perché più ampio e preciso. In generale, sottolinea l'esigenza di in-

nalzare il più possibile il livello delle progettazioni poste a base di gara e di rafforzare il ruolo di controllo del responsabile unico del procedimento.

Il PRESIDENTE assicura che, d'intesa con il relatore, si cercherà di dare ai commissari uno spazio di tempo adeguato per la valutazione della proposta di parere, ferma restando l'esigenza di rispettare il termine del 6 aprile previsto per la espressione dello stesso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede che la Commissione possa audire quanto prima il nuovo amministratore delegato di Telecom, dottor Cattaneo, anche in relazione all'affare assegnato in sede riunita con la Commissione Industria e tenendo conto del nuovo piano per la realizzazione della banda larga annunciato dal Governo.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) sollecita la Commissione a riprendere quanto prima il ciclo di audizioni informative relative ai problemi della concessione della linea ferroviaria Roma-Ostia Lido, cominciando dalle organizzazioni sindacali.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede a sua volta che la Commissione riprenda, appena possibile, l'altro ciclo di audizioni informative avviato sui problemi legati alle concessioni autostradali Asti-Cuneo e Aosta-Torino-Ivrea. Esprime poi apprezzamento per le puntuali risposte fornite dalle società concessionarie ai vari quesiti formulati.

Il presidente MATTEOLI informa di aver già preso contatti con il dottor Cattaneo per organizzare quanto prima una sua audizione.

Fornisce poi rassicurazioni circa l'intendimento di riprendere quanto prima i due cicli di audizioni richiamati, che sono stati solo momentaneamente sospesi in ragione dei pressanti impegni della Commissione legati in particolare all'esame dell'atto del Governo n. 283.

La seduta termina alle ore 15,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279),

premessi che:

secondo la relazione illustrativa, il provvedimento in esame si propone di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola a un unico testo, «integrato, autosufficiente e internamente coerente», destinato a sostituire il vigente regolamento contenuto nel decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161, che viene contestualmente abrogato, insieme a una serie di altre disposizioni correlate;

in tal modo si intende agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, semplificando le procedure, riducendo gli oneri documentali, fissando tempi certi e definiti per l'avvio delle attività di gestione dei materiali, garantendo che la gestione avvenga in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria e rafforzando il sistema dei controlli;

un altro obiettivo fondamentale è quello di allineare la normativa nazionale a quella europea di settore, sanando una procedura pilota avviata dalla Commissione europea contro l'Italia e superando il modello di controllo preventivo, basato sul rilascio di autorizzazioni, mediante il modello di controllo *ex post*, basato su meccanismi di autodichiarazione degli operatori economici;

tale intervento si rende inoltre necessario a causa della coesistenza di numerose disposizioni sulla gestione delle terre e rocce da scavo, contenute in provvedimenti diversi, non sempre coordinati tra loro e la cui applicazione genera incertezza e confusione sia per gli operatori del settore che per gli organismi di controllo;

rilevato che:

lo schema di decreto richiama esplicitamente, all'articolo 1, i principi della direttiva 2008/98/CE circa il divieto di introdurre nella normativa nazionale livelli di regolazione – e quindi aggravii sia di natura operativa sia di natura procedurale – superiori a quanto previsto dall'ordinamento europeo (cosiddetto divieto di *goldplating*). Tali principi dovrebbero applicarsi, in particolare:

a) alle norme che definiscono i livelli di concentrazione delle sostanze contaminanti (cosiddette concentrazioni soglia di contaminazione, CSC), determinanti per stabilire la distinzione tra i materiali di scavo che devono essere trattati come sottoprodotti e quelli che sono invece da considerarsi rifiuto;

b) alle norme che disciplinano le metodologie di calcolo adottate per la caratterizzazione e la misurazione della presenza delle stesse sostanze contaminanti nei materiali di scavo;

considerato tuttavia che:

il divieto di *goldplating* non appare sempre puntualmente rispettato nello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda la disciplina relativa alla presenza di amianto nei materiali da scavo. L'articolo 2, infatti, introduce il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto oltre il limite massimo di 100 mg/kg, modificando così la legislazione vigente, che indica come CSC il limite di 1.000 mg/kg, come previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo 5 del codice dell'ambiente;

la nuova CSC prescelta risulta assai discutibile, per una pluralità di ragioni:

a) in primo luogo si tratta di una difformità rispetto alle soglie di concentrazione previste negli altri Paesi europei per materiali contenenti amianto, anche nel caso di prodotti commercializzati. Negli Stati membri dell'Unione infatti per l'amianto (incluso tra le sostanze cancerogene) le varie disposizioni vigenti indicano concordemente una concentrazione limite dello 0,1 per cento, equivalente quindi a quella di 1.000 mg/kg attualmente prevista in Italia;

b) nel provvedimento non si fa adeguata distinzione tra materiali contenenti amianto di origine antropica (ad esempio cemento amianto) e materiali con amianto di origine naturale (ad esempio rocce amiantifere), che configurano condizioni operative e livelli di rischio assai diversi e richiedono quindi apprestamenti e misure cautelative differenti;

c) secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il più basso limite di 100 mg/kg per l'amianto è stato inserito dal Ministero dell'ambiente su indicazione dell'Istituto superiore di sanità, che lo qualifica come limite di rilevabilità analitica «raggiungibile con l'applicazione delle migliori metodiche disponibili».

Le motivazioni fornite dal Ministero dell'ambiente su tale punto (come rilevato anche nel parere formulato dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto) non sembrano però esaustive; inoltre, in base all'istruttoria svolta dalla Commissione di merito, è emerso che l'indicazione dell'Istituto superiore di sanità scaturisce da un parere riferito a una situazione specifica, ovvero terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati «frammenti di cemento amianto» e che erano state pertanto classificate come rifiuti. Pertanto, in mancanza di ulteriori evidenze, non sembrerebbe corretto estendere *tout court* tali conclusioni in modo indi-

scriminato a tutte le casistiche più ampie contemplate dallo schema in esame;

d) il riferimento alla più bassa soglia di concentrazione per l'amianto, ove accolto nella legislazione italiana, imporrebbe lo smaltimento dei materiali di scavo come rifiuti anziché sottoprodotti, producendo un rilevante aggravio di costi per numerose opere pubbliche, tra cui alcune strategiche per lo sviluppo del Paese (ad esempio la linea ferroviaria ad alta velocità del Terzo Valico);

osservato che:

nel testo si individua il processo di «porfirizzazione» quale metodologia per la rilevazione e caratterizzazione della presenza di amianto, la cui affidabilità è tuttavia messa in discussione da più di una fonte scientifica. Occorrerebbe invece indicare l'opportunità di uno spazio temporale entro il quale sperimentare un modello unico e omogeneo di rilevazione e misurazione per tutte le sostanze cosiddette inquinanti, valido su tutto il territorio nazionale, almeno per tipologie di lavori analoghe per dimensioni e complessità, al fine di sottrarre la materia a un eccesso di contenziosi;

in particolare, al fine di conciliare le imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente, della salute umana e della sicurezza nei luoghi di lavoro con quelle di svolgimento delle attività legate alla realizzazione delle opere infrastrutturali, appare essenziale effettuare una attenta e accurata indagine preventiva dei siti oggetto di intervento, mediante analisi e proiezioni geognostiche di tipo mirato;

aggravi normativi e procedurali che, senza una reale utilità, limitino la quantità di materiali trattabili come sottoprodotti e aumentino conseguentemente la quantità di materiali da trattarsi quali rifiuti non solo contraddicono la corretta applicazione del principio che mira a favorire il riuso dei materiali generati dalle attività e a contenere la produzione dei rifiuti, danneggiando quindi lo stesso ambiente, ma rischiano anche, in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti, di generare costi aggiuntivi a carico della collettività (ad esempio con il trasferimento in altri Paesi, dove gli stessi materiali spesso non sono invece considerati rifiuti), nonché di determinare, soprattutto in riferimento alle opere pubbliche, speculazioni economiche parallele o addirittura veri e propri traffici di tipo illecito;

nell'ambito delle buone prassi per il trattamento dei rifiuti, anche i materiali inquinanti naturalmente presenti nelle rocce e nelle terre da scavo individuate come rifiuti andrebbero ricollocati in siti prossimi o connessi a quelli di escavazione, meglio se geologicamente a questi ultimi affini. Ciò al fine di limitare l'impatto negativo sull'ambiente e di contenere i costi legati al processo di smaltimento e di messa in sicurezza dei materiali;

per quanto riguarda i siti di deposito intermedio di cui all'articolo 5 dello schema di decreto, quand'anche non abbiano la medesima destinazione urbanistica dei siti di produzione, dovrebbe comunque privilegiarsi,

sulla base di un'accurata caratterizzazione ambientale, la valutazione della loro effettiva idoneità ad accogliere i materiali da depositare. Ciò al fine di non limitare eccessivamente la disponibilità delle aree da utilizzare a tal fine, con il conseguente incremento dei costi di trasporto e dell'impatto ambientale dei materiali;

i termini di validità del piano e della dichiarazione di utilizzo dovrebbero essere tali da consentire agli operatori di avviare da subito, in modo legittimo, le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, indipendentemente dai ritardi imputabili ad inefficienze della pubblica amministrazione, fermo restando comunque il rispetto degli adempimenti previsti a carico degli operatori e il corretto espletamento dei controlli da parte degli enti preposti;

in relazione al regime transitorio previsto dall'articolo 27 dello schema, al fine di non ingenerare difficoltà operative e finanziarie per i cantieri già avviati, occorre stabilire una netta scansione tra il campo di applicazione della nuova disciplina, che dovrà esplicitare i suoi effetti sulle opere ancora in fase di progettazione, e quelle invece già approvate, finanziate e portate a cantiere, che devono rimanere soggette alla disciplina vigente al momento del loro avvio e per le quali devono quindi essere portati a compimento le procedure e gli adempimenti già iniziati;

l'esclusione del «trattamento a calce» tra le procedure di stabilizzazione dei materiali da scavo ammesse dal provvedimento, nonostante sia stata esplicitamente richiesta dall'Unione europea per chiudere la procedura EU-Pilot n. 5554/13/ENVI avviata contro l'Italia, andrebbe tuttavia riconsiderata, tenuto conto che altre fonti di giurisprudenza comunitaria riconoscono la validità di questi processi di trattamento quali normali pratiche industriali;

Tenuto infine conto degli elementi informativi acquisiti nell'ampia istruttoria svolta dalla Commissione di merito,

esprime per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con le seguenti condizioni:

1) che siano soppresse e/o modificate le parti del provvedimento in esame che incorrono palesemente nella pratica del *gold plating*, introducendo nella normativa nazionale aggravii sia di natura operativa sia di natura procedurale rispetto a quanto disposto dalle direttive e dai regolamenti comunitari;

2) in particolare, che sia eliminato all'articolo 2 il divieto per le terre e rocce da scavo di contenere amianto oltre il limite massimo di 100 mg/kg, ripristinando così la CSC prevista dalla legislazione vigente di 1.000 mg/kg;

3) che siano adottate metodologie di calcolo uniformi e standardizzate per la caratterizzazione e la misurazione della presenza delle sostanze inquinanti nei materiali di scavo;

4) che si privilegi, tra le buone prassi, la ricollocazione dei materiali naturalmente presenti nelle rocce e nelle terre da scavo, qualificati

come rifiuto, in siti prossimi o connessi a quelli di escavazione, meglio se geologicamente a questi ultimi affini;

5) che all'articolo 27 sia esplicitato chiaramente il principio che la nuova disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà spiegare i suoi effetti sulle nuove opere ancora in fase di progettazione, mentre quelle già approvate, finanziate e portate a cantiere dovranno rimanere soggette alla disciplina vigente al momento del loro avvio e alle procedure e agli adempimenti che da tale disciplina sono scaturiti;

e con i seguenti rilievi:

1) si raccomanda alla Commissione di merito di introdurre nel provvedimento in esame norme tese a rafforzare l'obbligo di effettuare una attenta e accurata indagine preventiva dei siti oggetto di intervento, mediante analisi e prospezioni geognostiche di tipo mirato, al fine di ottenere una caratterizzazione precisa e tempestiva;

2) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di privilegiare, nella definizione delle caratteristiche dei siti di deposito intermedio, la loro effettiva idoneità ad accogliere i materiali da depositare, da valutarsi sulla base di un'accurata caratterizzazione ambientale, indipendentemente dal fatto che tali siti abbiano o meno la medesima destinazione urbanistica dei siti di produzione;

3) si raccomanda alla Commissione di merito di prevedere norme affinché i termini di validità del piano e della dichiarazione di utilizzo siano configurati in maniera tale da consentire agli operatori di avviare da subito, in modo legittimo, le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, indipendentemente da ritardi dovuti a inefficienze delle pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di loro competenza;

4) infine, valuti la Commissione di merito la possibilità di rivedere l'esclusione, tra le pratiche industriali ammissibili, del «trattamento a calce» per la stabilizzazione dei materiali da scavo.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**224^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (PD), come anticipato nella seduta precedente, chiede al Presidente relatore di integrare lo schema di parere già presentato con un'osservazione ulteriore in materia di anatocismo, volta a suggerire la soppressione del punto 2 dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera b) o, in subordine, a modificarlo espungendo il riferimento alla possibilità di un'autorizzazione preventiva e prevedendo che al momento dell'accettazione di un finanziamento l'autorizzazione in questione sia messa in evidenza, anche nella dimensione e forma dei caratteri, spiegata chiaramente al soggetto finanziato e appositamente firmata.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) invita il Presidente relatore a riconsiderare lo schema presentato nella seduta di ieri, nella parte in cui si condiziona il parere non ostativo alla soppressione del meccanismo di *way out* facilitata. Dopo aver ricordato l'ampio dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati e il confronto con i vari soggetti interessati sul tema, indubbiamente controverso, dichiara di ritenere che presso l'altro ramo del Parlamento sia stato raggiunto un punto di equilibrio soddisfacente. Sarebbe utile, semmai, che il Governo monitorasse l'applicazione e l'efficacia del meccanismo in questione, anche perché alcuni dubbi in proposito non sono stati del tutto fugati.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), con riferimento alla proposta di integrazione della senatrice Fissore, nel citare alcune sentenze di tribunale che hanno visto banche condannate per pratica di anatocismo, lamenta l'assenza di relative sanzioni. Chiede quindi una ulteriore integrazione dello schema di parere che tenga conto di questa lacuna.

Il relatore MUCCHETTI (*PD*), si dichiara disponibile ad accogliere l'invito rivoltagli dal Capogruppo del Partito Democratico in 10^a Commissione, senatore Tomaselli, ribadendo comunque le ragioni per le quali, in qualità di relatore, ha inserito nello schema di parere pubblicato in allegato al resoconto di ieri la condizione volta a sopprimere il meccanismo di *way out* facilitata. Egli è peraltro consapevole degli scarsi margini di intervento, considerando pressoché certa l'approvazione del provvedimento in titolo in via definitiva, nel testo approvato dalla Camera, e chiarisce che egli ha inteso lasciare testimonianza di una opinione già formata sul punto.

Ricorda che la Camera dei deputati ha lungamente dibattuto sul meccanismo di *way out*, destinato alle banche di credito cooperativo che non vorranno aderire a un grande gruppo bancario cooperativo (in proposito ricorda che i raggruppamenti potranno essere anche più di uno), che dovrà avere un patrimonio netto di almeno un miliardo. A suo parere tale capitale minimo dovrebbe essere più consistente, garantendo così maggiore robustezza finanziaria al gruppo, e comunque derivare dal versamento di capitali liquidi, mentre il provvedimento fa riferimento, appunto, al patrimonio. In ogni caso, ricorda come anche la riforma delle banche popolari sia connotata da analogo indirizzo e abbia previsto il raggruppamento di più istituti, i quali sono peraltro di dimensioni maggiori rispetto alle Bcc.

Ricorda inoltre che per le Bcc che non intendano aderire a un gruppo si prevede la possibilità di conferire l'azienda bancaria a una società per azioni, anche nuova. In tal caso resta in capo alla cooperativa, non più di credito ma azionista di una banca, la riserva indivisibile, che verrà usata per i fini dell'istituto.

Egli ritiene, in conclusione, che la legge già contempli varie opzioni possibili per le Bcc e che la *way out* prevista dal decreto-legge n. 18 in esame sia poco praticabile per i limiti imposti dalla vigilanza bancaria, non sia coerente con gli indirizzi di precedenti interventi in materia ban-

caria, perché permette la creazione di banche di ridotte dimensioni, e dimostri scarsa attendibilità sotto il profilo fiscale.

Con la sua proposta di parere condizionato alla soppressione del meccanismo di *way out* egli ha inteso offrire alla Commissione la possibilità di prendere una posizione critica e decisa sul punto; comprende tuttavia le logiche politiche di maggioranza e accoglie pertanto la richiesta di riformulazione avanzata dal senatore Tomaselli.

Con lo stesso spirito, nel dichiarare la sua disponibilità a integrare lo schema di parere con l'osservazione suggerita dalla senatrice Fissore, egli riterrebbe più opportuno far riferimento, anziché alla soppressione della norma citata, alla sua riconsiderazione.

La senatrice FISSORE (*PD*) concorda con il Presidente relatore.

Si apre poi un breve dibattito sui temi dell'anatocismo in cui prendono la parola il senatore GIROTTA (*M5S*), il presidente MUCCHETTI (*PD*), il senatore SCALIA (*PD*), il sottosegretario GENTILE, che ricorda come le banche, a seguito di sentenza, siano costrette a restituire gli interessi indebitamente prelevati, la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), che fa presente come ciò comunque non rappresenti una sanzione, la senatrice FISSORE (*PD*), che invita il Governo a tenere conto del problema e a ipotizzare una nuova disposizione sul punto, da inserire magari in un prossimo provvedimento, e il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

In considerazione del dibattito testé svoltosi, il presidente MUCCHETTI (*PD*) integra lo schema di parere, inserendo un'osservazione, sempre in materia di anatocismo, con la quale si invita alla Commissione di merito a prevedere misure sanzionatorie in caso di violazione della norma.

In conclusione presenta e illustra un nuovo schema di parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore GIROTTA (*M5S*), pur valutando con favore la modifica apportata allo schema di parere per quanto riguarda l'anatocismo, in considerazione di quanto detto nella seduta precedente, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), a nome del suo Gruppo, ritiene che il provvedimento, pur condivisibile in alcuni punti, presenti ancora diverse criticità e alcuni squilibri. Conclude preannunciando un voto contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere non ostativo con raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato, è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,

valutato con favore che con la costituzione del gruppo bancario cooperativo si avvia la terza fase storica del credito cooperativo, dopo la lunga stagione delle casse rurali e quella, più breve, delle banche di credito cooperativo;

valutato con favore che per il periodo di transizione si istituisce il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, per intervenire in situazioni di emergenza;

valutato con favore che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a eliminare la possibilità di trasformare in S.p.A. la banca di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni che non voglia aderire al gruppo bancario cooperativo, previa imposta straordinaria del 20 per cento delle riserve indivisibili;

preso atto che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a consentire alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo di scorporare l'azienda bancaria e di conferirla a una S.p.A, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto;

preso atto che tale possibilità viene prevista per le banche di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro quale risulta dal bilancio 2015 e per le banche di credito cooperativo di minor dimensione che si aggregano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, a una delle maggiori;

valutato con favore che viene ribadito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni;

constatato che, già sulla base dei bilanci 2014, il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto indebolirebbe i requisiti patrimoniali delle banche che imboccassero la cosiddetta *way out*, portandoli sotto le soglie auspicate dalla Banca d'Italia per le banche di credito cooperativo, sia in relazione al capitale di vigilanza che in relazione alla copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni e osservazioni:

in merito alla qualità dei mezzi propri della *holding*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare che il patrimonio della *holding* sia costituito mediante versamento di capitali liquidi di valore certo e non tramite conferimento di mere attività, di valore per definizione opinabile;

si invita inoltre la Commissione di merito a valutare il rischio che il versamento al bilancio dello Stato collegato alla cosiddetta *way out* possa essere considerato una forma surrettizia di imposizione fiscale, come tale distorsiva della concorrenza, dato che detto versamento non si configura come imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve indivisibili, ma come mero prelievo su un'operazione di scorporo di ramo d'azienda che le società non cooperative possono effettuare senza sopportare tributi, con un evidente danno in capo sia alla cooperativa conferente che alla S.p.A. conferitaria;

si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di valutare l'esigenza di riconsiderare il meccanismo di *way out* facilitata che rischia di configgere con la Costituzione poiché, come rilevato dalla Banca d'Italia sin dal 15 ottobre 2015, tale meccanismo consente comunque l'uso di risorse accumulate in regime di esenzione di imposta da parte delle nuove S.p.A.. Alle banche di credito cooperativo che non vogliono aderire al gruppo bancario cooperativo principale è già riconosciuta la possibilità di costituirne uno di minori dimensioni, ancorché con un patrimonio di un miliardo di euro. Diversamente, se non riescono a costruirlo, e tuttavia non ritengano più attuale o conveniente lo scambio mutualistico nell'attività creditizia, che pure ne ha giustificato nei decenni l'esistenza, le banche di credito cooperativo potranno pur sempre trasformarsi in S.p.A., previa devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici, secondo quanto previsto dalla legge;

si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rivedere il punto 2) dell'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera b), in quanto palesemente in contrasto con il resto dell'articolato e teso a mantenere una diversa modalità di anatocismo; in subordine, si invita a considerare l'opportunità di espungere le parole «anche preventivamente» e a prevedere che al momento dell'accettazione di un finanziamento l'autorizzazione in questione sia messa in evidenza, anche nella dimensione e forma dei caratteri, spiegata chiaramente al soggetto finanziato e appositamente firmata; in ogni caso si invita la Commissione di merito a prevedere misure sanzionatorie in caso di violazione della norma.

Plenaria**225^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti sugli emendamenti 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4; detti emendamenti sono pertanto inammissibili.

Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: «4-*bis*. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «GSE S.p.A.», delle seguenti: «, che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate».

Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.6 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100. Il parere è altresì di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemenda-

menti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.

La Commissione prende atto.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) informa che i relatori presentano, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.100, il subemendamento 3.100/100, nonché l'emendamento 33.0.100 in materia di maxi bollette, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 33.0.100 alle ore 12 di lunedì 4 aprile.

Concorda la Commissione.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 3.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.100/11 e 3.100/12, 3.100/33 e 3.100/34, nonché sugli emendamenti 3.100/37 e 3.100/38; propone di accantonare nuovamente gli emendamenti 3.100/8, 3.100/29, 3.100/41, 3.100/42, 3.100/43, 3.100/44, 3.100/45 e 3.100/47.

Propone inoltre una riformulazione degli emendamenti 3.100/31 e 3.100/48, sui quali il parere sarebbe favorevole.

Invita poi a ritirare l'emendamento 3.100/25, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Dopo aver ricordato che gli emendamenti da 3.6 a 3.39 sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.100 dei relatori, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 3.100 e sul subemendamento 3.100/100 dei relatori.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) riformula gli emendamenti 3.100/31 e 3.100/48 in corrispondenti testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo la proposta dei relatori, e mantiene l'emendamento 3.100/25.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) fa osservare che l'emendamento 3.100/25 avanza una proposta peggiorativa per i consumatori.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 3.3.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.100/6, 3.100/13, 3.100/16 e 3.100/39.

Il PRESIDENTE avverte che sono nuovamente accantonati gli emendamenti 3.100/8, 3.100/29, 3.100/41, 3.100/42, 3.100/43, 3.100/44, 3.100/45 e 3.100/47.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.100/1, 3.100/2, 3.100/3, 3.100/4, 3.100/5, 3.100/7, gli identici 3.100/9 e 3.100/10.

Gli identici 3.100/11 e 3.100/12, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.100/14, 3.100/15, 3.100/17, 3.100/18, 3.100/19, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/22, 3.100/23, 3.100/24, 3.100/25, 3.100/26, 3.100/28, 3.100/27 e 3.100/30.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento dei relatori 3.100/100 e l'emendamento 3.100/31 (testo 2) sono approvati, mentre è respinto l'emendamento 3.100/32.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti sostanzialmente identici 3.100/33 e 3.100/34.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.100/35 e 3.100/36, mentre sono approvati gli emendamenti 3.100/37 e 3.100/38.

Dopo che, con distinte votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 3.100/40 e 3.100/46, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 3.100/48 (testo 2).

Con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100/49, 3.100/50 e 3.100/51 sono respinti.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 3.100 è accantonato e, con esso, i successivi emendamenti 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39, nonché gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, che sarebbero preclusi dalla sua approvazione.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 7.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE ricorda che, come detto poc'anzi, sono nuovamente accantonati gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.12, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 8, i quali, su richiesta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato riferito all'articolo 12, per il quale il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione, sulla quale il parere dei relatori è favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.3 (testo 3) e, accogliendo la proposta di riformulazione del relatore, lo riformula in un testo 4.

L'emendamento 12.3 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.3 (testo 3), la cui approvazione precluderebbe l'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

L'emendamento 19.3 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 19.2.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4, 19.0.100/5 e 19.0.100 restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato riferito all'articolo 23, il quale, su richiesta del relatore Luigi MARINO

(*AP (NCD-UDC)*), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, viene nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 25, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone un nuovo accantonamento.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Tutti gli emendamenti all'articolo 25 sono quindi nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 28.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 28.100/1 e 28.100/2; propone inoltre una riformulazione degli emendamenti 28.100/6 (testo 2) e 28.100/8, sulle quali il parere sarebbe favorevole.

Dopo aver ricordato che gli emendamenti da 28.2 (testo 2) a 28.26 sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 28.100 e che l'emendamento 28.0.1 dovrebbe restare accantonato, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riformula l'emendamento 28.100/6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta dei relatori.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 28.100/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta dei relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.1 e lo ritira.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ritira l'emendamento 28.100/4.

Dopo che gli emendamenti 28.100/1 e 28.100/2 sono stati nuovamente accantonati, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 28.100/3 e 28.100/5.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 28.100/6 (testo 3) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, il cui parere è ancora sospeso sul precedente testo 2.

Dopo che l'emendamento 28.100/7 è posto ai voti e respinto, l'emendamento 28.100/8 (testo 2), posto ai voti, è approvato, mentre viene successivamente respinto il 28.100/9.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 28.100 è accantonato e, con esso, gli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25 e 28.26, che sarebbero preclusi dalla sua approvazione. L'emendamento 28.0.1 viene nuovamente accantonato per essere esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 47, che trattano la medesima materia.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 29.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 29.5 (testo 2) e contrario sull'emendamento 29.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 29.8.

L'emendamento 29.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

3.100/100

I RELATORI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.100/31 (testo 2)

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo le parole: «criteri stabiliti dall'IVASS», inserire le seguenti: «, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.100/48 (testo 2)

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;*

b) *al comma 2-bis, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni»;*

12.3 (testo 4)

DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo".

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

28.100/6 (testo 3)

GIROTTA, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

28.100/8 (testo 2)

GIROTTA, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora».

33.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 31 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA
DISABILI GRAVI)*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria**332^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 14,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(292) BARANI. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e istituzione del fondo «Dopo di noi»
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) premette che le iniziative legislative sul cosiddetto «dopo di noi» sono estremamente importanti e attese, essendo dirette a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità quando esse perdono il sostegno familiare.

Rileva che, tra le criticità che a suo avviso connotano i disegni di legge in esame, vi è la definizione non sufficientemente precisa della platea dei beneficiari.

Osserva, inoltre, che sarebbe opportuno finalizzare le risorse non solo alla creazione di strutture di tipo residenziale ma anche a percorsi di de-istituzionalizzazione, così da assicurare la possibilità di permanenza delle persone con disabilità grave nel contesto ambientale vissuto. Saggiunge che le misure a favore delle de-istituzionalizzazione dovrebbero peraltro

essere rivolte non solo al «dopo di noi», ma anche al «durante noi» (ossia al periodo della vita nel quale la persona disabile può ancora contare sul supporto dei propri familiari).

Esprime, infine, perplessità in merito all'evocazione del *trust*, trattandosi di un istituto giuridico estraneo all'ordinamento nazionale. In ogni caso, ritiene che le relative agevolazioni fiscali, per chi si avvalga di tale forma di destinazione del patrimonio, dovrebbero essere riservate ai *trust* finalizzati ad assicurare concrete possibilità di inclusione sociale della persona disabile durante il «dopo di noi».

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame congiunto avranno luogo nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi di ieri nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti: dell'associazione italiana familiari e vittime malasanità (AIFVM), dell'associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), dell'associazione Valore uomo, del sindacato nazionale area radiologica (SNR), dell'associazione nazionale medici INPS (ANMI-FEMEPA), della federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD) e dell'associazione italiana odontoiatri (AIO). È pervenuto altresì un documento da parte di Adrequitas – *Alternative Dispute Resolution* (organismo privato di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL PARERE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 302 E CONNESSI

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di chiedere che il parere in titolo sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 190

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANI-
TARIO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 31 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE DI
FONDAZIONI E CASSE DI RISPARMIO (ACRI) SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE
DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI
(PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)*

Plenaria

213^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta (n. 590)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 58)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione.

In sede di replica, il sottosegretario Barbara DEGANI svolge alcune considerazioni sugli impegni descritti nello schema di risoluzione illustrato nella seduta di ieri dalla senatrice Moronese. Fa presente in particolare che non sussistono i presupposti di legge per accogliere l'impegno di cui al n. 7 e che l'impegno recato al n. 2 dovrebbe essere più opportunamente formulato espungendo il riferimento al Nucleo operativo ecologico (NOE) dell'Arma dei carabinieri. Per quanto riguarda il reperimento delle risorse economiche, l'impegno potrebbe essere formulato nel senso di supportare la regione Campania nel reperimento di ulteriori risorse economiche, anche da programmare nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), relativo al ciclo di Programmazione 2014/2020, al fine di avviare la caratterizzazione della falda acquifera ai sensi del Codice ambientale onde permettere la bonifica della stessa.

La relatrice MORONESE (*M5S*) riformula gli impegni di cui ai numeri 2 e 5, accogliendo parzialmente le indicazioni della rappresentante del Governo, e propone di porre in votazione lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Dopo aver ringraziato i componenti della Commissione, il presidente Marinello e la rappresentante del Governo per l'apporto costruttivo all'affare assegnato, dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, condividendo le modifiche apportate dalla relatrice ai numeri 2 e 5 degli impegni.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, auspicando che alle dichiarazioni di principio della risoluzione seguano azioni concrete.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul pacchetto dell'economia circolare, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana già prevista per le ore 14,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 590
(Doc. XXIV, n. 58)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

la Cava Monti, sita nel comune di Maddaloni, è una *ex* cava di tufo utilizzata in passato per la costruzione di edifici divenuti simbolo della città di Caserta, quali la celebre Reggia Vanvitelliana. Nel corso degli anni, il sito è stato destinato a discarica – come accaduto alle numerose cave sparse nella provincia di Caserta – divenendo successivamente luogo di sversamenti abusivi di rifiuti speciali e tossici, come le batterie delle auto;

dal 1985 al 1994, la società R.I.S.A.N- S.r.l., è proprietaria del suolo. Dal 1988 chiede alle autorità competenti l’autorizzazione a realizzare sul posto una discarica controllata di rifiuti urbani e speciali, assimilabili agli urbani, quindi non pericolosi. Questa richiesta non ha mai concluso il suo *iter* e l’autorizzazione non è stata mai concessa. Nel gennaio 1994, a seguito di un esposto per l’interramento di 300 fusti di sostanze nocive, è stata avviata un’attività di indagine che, nel 1995, ha portato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a constatare anomalie magnetiche, ad una distanza di circa 20 metri sotto il piano campagna, riconducibili non a rifiuti solidi urbani, ma ad accumulo di materiali metallici.

A seguito di ulteriori indagini, con uno scavo dell’ottobre 1996, le analisi del laboratorio di igiene e profilassi hanno classificato questo materiale come materiale tossico e nocivo, con concentrazione di piombo e di cadmio superiore ai limiti di legge ed il sito è stato posto sotto sequestro. Nel 1999, in tre punti della cava fu accertata la fuoriuscita di fumo acre, proveniente dal terreno, proprio in corrispondenza delle rilevazioni fatte per i campionamenti ed i prelievi. Secondo la R.I.S.A.N-S.r.l. questo fumo era legato ad un fenomeno di geotermia e il vapore non destava preoccupazione.

Nel 2004 la cava fu trasferita alla Immobil-gest S.r.l., attuale proprietaria. Il sito risulta censito nel Piano regionale di bonifica – approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 777 del 25 ottobre 2013 (BURC n. 30 del 2013) – quale «abbandono di rifiuti con conferimento in cava». Tale qualificazione viene mantenuta fino al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente n. 7 del 2013, in cui il SIN, viene declassato a sito di interesse regionale e la regione Campania è

subentrata nella titolarità dei procedimenti e competenze per le operazioni di verifica e bonifica;

Lo stesso sito, comunque, già ricadeva nella subperimetrazione del Sito di interesse nazionale (SIN) Litorale Domitio Flegreo e Agro Aver-sano e la sua bonifica rientrava, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tra le competenze del Ministero dell'ambiente;

nel 2009 il Ministero dell'ambiente ha chiesto all'Immobil-gest la presentazione di un piano di caratterizzazione;

considerato che:

il 23 novembre 2009, l'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC) ha effettuato un sopralluogo presso la cava, a seguito del quale – come si evince dalla relazione tecnica dell'ARPAC n. 70/AN/09 – è stata constatata, in un punto della cava, «la continua fuoriuscita di fumo dall'odore acre, molto intenso, tipico di combustione di polimeri plastici e che il fumo fuoriusciva da un'apertura, del diametro di circa due metri, tipo cratere, presente nel suolo, creatosi per cedimento del terreno»;

l'ARPAC, inoltre, nella suddetta relazione, ha ritenuto inderogabile la predisposizione delle misure di messa in sicurezza dell'area, da realizzare ad opera del sindaco, e di un piano preliminare di indagini chimiche, finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze inquinanti nelle matrici ambientali;

dal progetto del Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie (CCM) del 2009 «Valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti regione Campania» realizzato dall'ARPAC, nell'aggiornamento datato 5 aprile 2013, risulta essere la Cava Monti il sito con il più alto valore di rischio per la provincia di Caserta.

Il 19 dicembre 2013, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, a questo punto, ha affidato un incarico di consulenza tecnica al geologo dottor Balestri, per procedere ad esami geofisici geoelettrici, alla verifica della qualità e quantità di rifiuti ivi smaltiti e alla presenza di sostanze tossiche o venefiche o ad emergenze di gas in grado di contaminare le matrici ambientali;

dalla perizia, consegnata il 31 marzo 2014 risulta che, tra il 1981 e il 1990, sono stati accumulati nella Cava Monti circa 39.810 metri cubi di rifiuti e che, al 2014, sono stati immessi circa 299.275 tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi;

il sito può essere sicuramente qualificato come «discarica» e non come «potenzialmente inquinato», poiché la contaminazione è accertata;

è stato verificato che la tipologia dei materiali immessi nella Cava Monti contamina fortemente la prima falda acquifera come dimostra la presenza di manganese, metallo pesante presente sino ad una concentrazione di 260 volte la soglia ammessa;

dall'analisi delle indagini condotte, il sito contaminato deve transitare, ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dal

Censimento dei siti potenzialmente contaminati, all'Anagrafe dei siti da bonificare, superando di fatto la fase di caratterizzazione prevista dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e passando quindi direttamente alla fase di bonifica;

come accertato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere esiste un riversamento in falda di percolato pari a 30.000 tonnellate, con conseguente contaminazione della falda acquifera, per la presenza di metalli pesanti, quali arsenico e manganese, nel sito insiste inoltre il rischio di contaminazione continuativa, in quanto sono presenti batterie d'auto sotterrate che subiscono reazioni chimiche e cedono inquinanti;

da ulteriori esami effettuati dalla Procura della Repubblica risulterebbe certo che l'origine dell'inquinamento, che si è esteso in tutta la zona ed ha portato al sequestro di quaranta pozzi, sia da imputare alla discarica della Cava Monti.

Il 16 gennaio 2014, a seguito delle indagini svolte sulla Cava, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha reso note le indagini condotte sulla Cava che hanno accertato lo sversamento, in 25 anni, su una superficie di 12.500 metri quadrati, di 200.000 tonnellate di rifiuti speciali. La Procura avvalendosi anche degli esami dell'ARPAC – che registravano emissioni in atmosfera di gas con notevole rilascio di fenoli e di benzene, dovute a reazioni chimiche nel sottosuolo – ipotizzava quindi il reato di disastro ambientale, denunciando che l'inquinamento aveva raggiunto la falda acquifera e che «considerata la presenza nell'area di masserie abitate e di un'intensa attività agricola, in teoria può già ipotizzarsi, sulla base di questo primo accertamento tecnico, il reato di disastro ambientale» con evidenti gravi ripercussioni sulla salute dell'ambiente e delle persone;

con successivo comunicato stampa la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere rendeva noto, il 13 maggio 2014, che nell'ambito del procedimento penale iscritto per i reati di disastro ambientale (articolo 434 del Codice penale) e di corrompimento delle acque (articolo 440 del Codice penale), i Carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP (articolo 321 Codice di procedura penale) del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'area della *ex* cava tufacea denominata cava Monti, sita in Maddaloni, comprendente anche quaranta pozzi situati in un raggio di 500 metri circa dal margine esterno della cava, in un'area che si estende dal territorio di Maddaloni a quello di San Marco Evangelista, per complessivi 61 ettari.

Considerato, altresì, che:

con delibera di Giunta del 7 agosto 2015 la Regione Campania ha approvato uno schema di Accordo con il comune di Maddaloni, l'oggetto dell'accordo, sottoscritto il 21 ottobre 2015, è la regolamentazione dei loro rapporti per l'esecuzione di indagini integrative;

in tale accordo, la regione Campania, – preso atto dell'inottemperanza dei proprietari privati alle ordinanze di messa in sicurezza adottate

dal comune e dalla provincia di Caserta, nonché della incapacità finanziaria del Comune di Maddaloni, a causa del dissesto finanziario, di agire in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente – ha riconosciuto la necessità di intervenire, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sussidiarietà negli interventi di bonifica;

la Regione si è impegnata a finanziare l'esecuzione del piano di indagine dell'ARPAC, per un importo di 250.000 euro;

con nota dell'8 ottobre 2014, l'ARPAC in risposta ad una richiesta del sindaco di Maddaloni di procedere ad ulteriori analisi, ha ribadito che nessuna ulteriore indagine è necessaria considerato l'approfondito lavoro svolto negli ultimi 4 anni e che «pertanto non saranno eseguiti altri dispendiosi interventi di campionamento e analisi che non porterebbero alcun ulteriore contributo di conoscenza».

Considerato che:

l'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzate d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

l'articolo 452-terdecies del Codice penale dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000;

grazie ad un intenso ciclo di audizioni svolte in Commissione, sono emerse le cause ostative alle attività di controllo e monitoraggio del territorio per la Cava Monti;

si sono infatti succedute nel tempo procedure che hanno sicuramente incrementato il bagaglio informativo, ma non hanno portato a soluzioni concrete, in diverse occasioni si è parlato di «inerzia di sistema». Nonostante le indagini siano state avviate formalmente già dal 1995, ad oggi il sito non risulta messo in sicurezza – non è perimetrato ed è aperto al libero accesso, con grave rischio per la cittadinanza – né tanto meno risulterebbe programmata la sua bonifica, con il pericolo concreto che il reato di abbandono dei rifiuti sia reiterato;

tutti i soggetti auditi, – la Procura della Repubblica, il Corpo forestale dello Stato, l'ARPAC, il Consulente tecnico della Procura, l'Azienda sanitaria locale, la Regione Campania, le associazioni e il comune di Mad-

daloni – hanno concordato sulla urgenza di intervenire, anche acquisendo la consulenza tecnica del dott. Balestri per utilizzarla come base per la caratterizzazione, provvedendo se necessario a limitate integrazioni;

nel corso dell'audizione informale del Vice presidente della Regione Campania assessore Bonavitacola, si è manifestata l'intenzione di inserire il sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare «All'atto del primo aggiornamento utile degli allegati del Piano (previsto nel corso del 2016) si provvederà al passaggio del sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare per formalizzare la decisione assunta dal tavolo tecnico. Al sito sarà quindi attribuito l'indice di valutazione di rischio comparato i cui indicatori sono in parte sovrapponibili a quelli utilizzati per il progetto CCM confermando sicuramente quanto evidenziato dal progetto sulla priorità massima dell'intervento.»;

impegna il Governo:

1. a svolgere nelle sedi istituzionali opportunamente individuate un ruolo di supervisione nazionale anche al fine di sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti ad inserire il sito della *ex* cava di tufo Monti in Maddaloni nell'anagrafe dei siti da bonificare;

2. a realizzare le azioni di sollecito per la messa in sicurezza del sito, adottando tutte le misure necessarie, anche attraverso un sistema di recinzione che impedisca l'accesso a persone o animali, attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti dalla matrici ambientali, nonché disponendo l'intervento dei carabinieri del NOE per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti, nonché avvisando la cittadinanza nelle forme più idonee (es. cartellonistica) per dare la più ampia diffusione alla pericolosità del sito e comunque a garantire l'inserimento del sito in un programma di vigilanza e controllo del territorio per la repressione dei conferimenti illegali dei rifiuti;

3. a comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante una informativa periodica delle azioni poste in essere per le finalità rappresentate nei precedenti impegni;

4. a proporre e concordare con la regione Campania l'integrazione dell'accordo affinché le risorse siano finalizzate alla progettazione della bonifica, anche utilizzando la relazione tecnica del Consulente della Procura di Santa Maria Capua Vetere – previa integrazione, se necessaria – come caratterizzazione onde evitare l'impiego di ulteriore tempo e risorse per indagini integrative; destinando prioritariamente le risorse, previste per le indagini integrative, per prosciugare l'area, per canalizzare le fumarole, per un *capping* sommario e per una barriera laterale e di fondo del corpo rifiuti; tali adempimenti permetteranno l'arresto della contaminazione in atto da anni;

5. a supportare la regione Campania nel reperimento di ulteriori risorse economiche, anche da programmare nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), relativo al ciclo di programmazione 2014/2020, al fine di avviare la caratterizzazione della falda acquifera ai sensi del TUA onde permettere la bonifica della stessa;

6. a proporre e concordare con la regione Campania la predisposizione di opportune indagini epidemiologiche che possano valutare gli effetti dannosi prodotti dalla *ex* Cava Monti sulla salute dei cittadini residenti nelle aree circostanti;

7. a valutare l'opportunità di inserire nuovamente tra i S.I.N. l'*ex* cava di tufo Monti in Maddaloni, qualora alle attività poste in essere in conseguenza dei precedenti impegni non conseguano risultati effettivi, avocando in capo al Ministero della tutela del territorio e del mare la competenza per le necessarie procedure di bonifica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo

S. 2298 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 6^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6^a Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2298, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame presso la Camera.

Il decreto-legge è articolato in quattro capi.

Il Capo I, costituito dagli articoli 1, 2 e 2-*bis*, reca disposizioni in materia di riforma del settore bancario cooperativo.

L'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consen-

tito solo alle banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo; parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100.000 euro) in una banca di credito cooperativo. Si stabilisce, inoltre, che la banca di credito cooperativo esclusa da un gruppo bancario cooperativo può continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e della trasformazione in società per azioni.

Il comma 5, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, introduce nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia l'articolo 37-bis, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, definendo, tra l'altro, il riparto delle competenze tra Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia in ordine all'emanazione delle norme di attuazione della disciplina stessa. Si segnala, in particolare, il comma 1-bis dell'articolo 37-bis che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Province autonome di Trento e Bolzano di costituire, autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Quanto alle disposizioni relative al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in materia di garanzia, requisiti minimi e numero minimo di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo, il comma 7, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, demanda, fra l'altro, a tale decreto la determinazione delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome.

Il citato comma 5 introduce altresì l'articolo 37-ter, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Il comma 6, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera, interviene sulle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, consentendo, tra l'altro, alle banche di credito cooperativo, di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori.

Il comma 7 modifica l'articolo 150-ter del citato testo unico, per consentire alle banche di credito cooperativo di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori dei casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Si introduce, inoltre, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitarario. Si modifica, tra l'altro, la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni, prevedendo che esse siano sottoscrivibili da: a) la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente; b) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo; c) i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente)

in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di 50.000 euro di valore nominale di azioni per ogni socio. Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle disposizioni normative introdotte dall'articolo 1.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, reca norme transitorie operanti durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi: si consente alle banche di credito cooperativo di aderire temporaneamente a un Fondo, promosso dall'associazione di categoria, che coadiuvi il processo di adeguamento alle riforme introdotte con il provvedimento in esame.

Il Capo II (articoli da 3 a 13) reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Il Capo III (articoli da 14 a 16) reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.

Tra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati a detta normativa, si segnala l'introduzione, nell'articolo 16, di una disposizione per la quale i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa, sono anch'essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), ovvero i requisiti richiesti dalla legge per usufruire dell'agevolazione fiscale «prima casa». La richiamata nota II-*bis* richiede specifici requisiti relativi alle caratteristiche dell'immobile, all'ubicazione e all'acquirente.

Il Capo IV (articoli da 17 a 17-*quinquies*) reca infine disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il proprio voto contrario. Il provvedimento prevede infatti il riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali solo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome e non su tutto il territorio nazionale; rileva come, al contrario, tutto il Paese sia caratterizzato da un'ampia varietà culturale e socio-economica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Competitività settore agricolo

S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 9^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, sul disegno di legge A.S. 1328-B (A.C. 3119), recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e alla Camera.

La Camera, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha approvato il disegno di legge in un testo nel quale sono, tra l'altro, confluite le modificazioni proposte dalla XIII Commissione all'esito dell'esame in sede referente, e che differisce sensibilmente da quello approvato dal Senato.

Il provvedimento si compone di sei titoli.

Il titolo I reca «Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza alimentare».

In tale ambito, l'articolo 1 detta talune norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo.

A tal fine si prevede: al comma 1, che i possessori di oliveti, che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo, la cui produzione non superi 350 kg, non sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale; al comma 2, l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione incendi per i depositi di olio di oliva; al comma 3, l'inclusione, tra i soggetti cui spetta il diritto di prelazione in caso di trasferimento oneroso di fondi, dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita; al comma 4, la possibilità di individuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa nazionale; al comma 5, la possibilità di costituire un consorzio di tutela per ciascuna DOP e IGP relativamente alla produzione di vini liquorosi; al comma 7, l'esenzione dall'obbligo di accompagnamento del passaporto per i bovini commercializzati all'interno del territorio nazionale; al comma 10, l'inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC; al comma 12, la previsione – introdotta durante l'esame presso la Camera – che, a decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo sugli operatori della

filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, siano sostenuti dai destinatari degli incentivi.

L'articolo 2 – inserito durante l'esame presso la Camera – introduce disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi sociali dei consorzi di tutela.

La Camera ha soppresso il precedente articolo 2, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare.

L'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, ai quali si richiede di consentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

L'articolo 4 ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal centro di assistenza agricola (CAA); il comma 2 salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali. Il termine per l'adozione del codice agricolo è di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I principi e criteri direttivi enucleati fanno riferimento a: ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o non più in vigore per abrogazione implicita; organizzazione delle disposizioni per settori omogenei; coordinamento delle disposizioni per garantire coerenza alla normativa agricola; risoluzione di incongruenze; revisione dei procedimenti amministrativi in modo da ampliare le ipotesi di silenzio assenso; introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in modo da prevedere tempi di risposta delle amministrazioni in termini inferiori a quelli previsti; armonizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e di produzione di qualità; revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.

L'articolo 6 – come modificato nel corso dell'esame presso la Camera – conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata. La finalità dell'affiancamento è il graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani.

L'articolo 7 istituisce il sistema informativo per il biologico (SIB), con la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 8 – introdotto durante l'esame alla Camera – reca modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di controversie riguardanti i masi chiusi.

La Camera ha soppresso il precedente articolo 8, che, nel testo approvato dal Senato, recava disposizioni in materia di attività non costituenti subappalto.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati, inoltre, introdotti gli articoli da 9 a 14.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti, vale a dire le somme depositate da oltre dieci anni, ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Dette disposizioni sono volte a favorire l'individuazione degli aventi titolo.

L'articolo 10 reca disposizioni per la determinazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE).

L'articolo 11 definisce le modalità di iscrizione delle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e disciplina gli effetti che conseguono a detta iscrizione.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi.

L'articolo 13 integra la normativa vigente in materia di costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici (legge n. 348 del 1982).

L'articolo 14 reca disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo.

Il titolo II reca «Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica».

L'articolo 15 conferisce delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale. La delega per il riassetto del settore ippico è stata inserita nel corso dell'esame presso la Camera. Per quanto concerne le strutture vigilate vengono dettati i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle competenze e riordino degli enti, società e agenzie vigilati, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza, che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi dell'ente, della società o dell'agenzia; ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, riducendo il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione; utilizzo, per una quota

non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e dell'internazionalizzazione del *made in Italy*; riorganizzazione di AGEA e del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.A.; revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore; previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun ente, società e agenzia. In relazione al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica; prevedere le modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici e al quale assegnare le risorse destinate all'ippica; prevedere la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo. In merito al riordino dell'assistenza tecnica degli allevatori e alla revisione della disciplina della riproduzione animale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, con l'obiettivo di liberalizzare il settore e di salvaguardare la biodiversità, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità; riconoscimento dell'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici come elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; riconoscimento dell'unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico; eliminazione dei riferimenti ad enti scientifici e strumentali soppressi; possibilità di integrare il finanziamento statale alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute attraverso l'espletamento di servizi ai soci e l'utilizzo di marchi collettivi.

L'articolo 16 istituisce presso l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti; l'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative.

Il titolo III reca «Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari».

La Camera ha soppresso le disposizioni volte a introdurre interventi per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare (*ex* articolo 11).

L'articolo 18 interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 per cento al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'articolo 19 prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano a titolo gratuito, ai soggetti richiedenti i contributi europei, l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborino specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. A tal fine, la via telematica viene resa il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

L'articolo 20 interviene rivedendo le competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che viene così legittimato ad intervenire anche a favore di imprese che operano nel campo della distribuzione e della logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche.

L'articolo 22 – come modificato dalla Camera – prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Il titolo IV reca «Disposizioni relative a singoli settori produttivi».

Il capo I reca «Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro».

Gli articoli da 23 a 30 prevedono, a tal fine, specifiche disposizioni sulla definizione di tali prodotti (articolo 24), sui relativi requisiti (articolo 25) e sull'etichettatura e confezionamento (articolo 26). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

Il capo II reca «Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso».

L'articolo 31 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno al settore del riso sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: tutela delle varietà di riso tipiche italiane e sostegno al mi-

glioramento genetico delle nuove varietà in costituzione; valorizzazione della produzione del riso come espressione del valore culturale, paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore, ponendo attenzione alla denominazione di vendita del riso; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 – inserito durante l'esame in seconda lettura – introduce disposizioni sulla tracciabilità del riso posto in vendita e del relativo processo produttivo, finalizzate a consentire un'adeguata informazione dei consumatori.

Nel corso dell'esame in seconda lettura sono stati, inoltre, inseriti i Capi dal III al VII.

Il capo III (articolo 33) introduce disposizioni di semplificazione della tenuta dei registri di carico e scarico del burro.

Il capo IV (articolo 34) reca disposizioni in materia di apicoltura, volte, tra l'altro, a introdurre l'obbligo di denuncia della detenzione di alveari.

Il capo V (articoli 35 e 36) reca disposizioni in materia di produzione della birra artigianale, definita come birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto a favorire il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del lupolo e dei suoi derivati.

Il capo VI (articolo 37) reca la definizione di fungo cardoncello.

Il capo VII (articolo 38) apporta modificazioni all'art. 7 della legge n. 221 del 2015, il quale reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili.

Il capo VIII – in materia di pesca ed acquacoltura – apporta modifiche al sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (articolo 39). L'articolo 40 – inserito nel corso dell'esame alla Camera – reca disposizioni per il contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato.

Durante l'esame alla Camera sono state soppresse le disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura di cui agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato.

Il titolo V reca disposizioni in materia di rifiuti agricoli ed è composto di un solo articolo (articolo 41), che apporta modificazioni all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti. Nel corso dell'esame alla Camera è stato soppeso il precedente articolo 30 in materia di lavoro agricolo.

Il titolo VI reca le disposizioni finali prevedendo, all'articolo 42, la neutralità finanziaria dei decreti legislativi che saranno emanati a seguito delle deleghe ivi disposte o, in caso contrario, la necessaria previa entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Presenta e illustra conclusivamente una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,55.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione della Commissione, presa nella seduta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio 2016, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna, a tempo pieno, della dottoressa Donatella Scandurra, magistrata della Corte dei conti. Tale collaborazione è stata autorizzata dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza.

Come stabilito dall'Ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze'.

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle ore 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9 alle ore 9,05.

ALLEGATO 1

**DL 18/2016: Riforma banche credito cooperativo
(S. 2298 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2298, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il decreto-legge interviene nelle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *e*) e *l*), Cost.);

preso atto dell'articolo 1, comma 5, come modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, ed in particolare: *a*) della disposizione che consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; *b*) della disposizione che demanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione – fra l'altro – delle modalità e dei criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Competitività settore agricolo
(S. 1328-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1328-B, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura al Senato ed alla Camera, rispettivamente, in data 9 luglio 2014 e 11 febbraio 2016;

rilevato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.), e «agricoltura», ascritta alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 Cost.); allo stesso modo occorre richiamare la materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.), nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e la materia «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.), ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole;

la legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nel caso in cui vengano in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all'«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;

rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di deleghe al Governo che investono anche la competenza regionale in materia di «agricoltura», prevedendo – in alcuni casi – il coinvolgimento degli enti territoriali nella sola forma del parere, laddove sarebbe opportuno un coinvolgimento più incisivo, prevedendo l'intesa;

rilevato, infine, che è stata parzialmente recepita la condizione formulata da questa Commissione nel parere espresso alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera in data 11 febbraio 2016, di prevedere – nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi in relazione ai quali si conferisce delega al Governo all'articolo 21 (articolo 15 nel testo oggetto del parere) e all'articolo 31 (articolo 25 nel testo oggetto del parere) – l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi, come peraltro era già previsto nel testo approvato in prima lettura dal Senato;

all'articolo 15, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8.20.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Atto n. 267

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che lo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, è il secondo atto del Governo sottoposto all'esame della Commissione in base alle previsioni della legge n. 124 del 2015, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi l'8 marzo, nella seduta di oggi il relatore, sen. Sollo, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare la prossima settimana.

Dà quindi la parola al sen. Sollo.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, dando conto della delega contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, con particolare riguardo alle procedure ivi previste, che includono l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Sintetizza quindi l'impianto dello schema, i cui articoli sono per lo più formulati in termini di novella al decreto legislativo n. 33 del 2013, recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza. Evidenzia che, dal punto di vista della Commissione, le semplificazioni sembrano presentare un saldo attivo rispetto ai nuovi obblighi.

L'aspetto più qualificante dello schema consiste nel riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Lo schema introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo capo *I-bis*, rubricato «Dati pubblici aperti», da un lato riconoscendo un diritto di accesso civico generalizzato (articolo 5, nuovo comma 2 del decreto legislativo n. 33), dall'altro ponendo talune limitazioni (nuovo articolo *5-bis*) e prevedendo una forma di silenzio-rigetto rispetto alle domande di accesso. Si introduce così nell'ordinamento una sorta di *Freedom of information act* (FOIA). Su tale questione si sono focalizzati l'attenzione del dibattito ed i pareri espressi da Consiglio di Stato, Garante dei dati personali e Conferenza unificata, nonché la segnalazione dell'ANAC.

Dopo aver richiamato i pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e la segnalazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sui quali non si sofferma, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il senatore Sollo per la relazione svolta, sottolineando la rilevanza del parere reso dal Consiglio di Stato e dei suggerimenti ivi contenuti.

Mino TARICCO (*PD*) chiede se il parere potrà contenere anche specifiche proposte di modifica dello schema.

Il sottosegretario Angelo Rughetti ritiene che il parere potrebbe anche contenere rilievi puntuali. Dopo aver invitato la Commissione ad una riflessione comune con le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato, coinvolte anche loro nella fase consultiva, si sofferma sullo sforzo compiuto per dare piena attuazione al principio del diritto di accesso civico, col quale potrebbe apparire in apparente contrasto la norma sul silenzio-rigetto delle istanze. Individua la *ratio* dell'istituto del silen-

zio-rigetto nell'esigenza di non imporre alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di dover comunque rispondere a tutte le istanze di accesso.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che il Consiglio di Stato suggerisce di sostituire il silenzio-rigetto con un diniego espresso e motivato.

Il sottosegretario Angelo Rughetti crede che debba essere trovato un punto di equilibrio, considerando che la nuova disciplina si applicherà ad un ampio spettro di soggetti pubblici, dai piccoli comuni alle società partecipate: sarebbe quindi utile introdurre una normativa che presenti un'ispirazione unitaria ma si possa applicare in maniera flessibile in base alle diverse realtà dimensionali e organizzative.

Daniele MONTRONI (*PD*) ritiene che sia fondamentale garantire l'accesso civico ai dati con modalità telematiche.

Il sottosegretario Angelo Rughetti sottolinea che lo schema va esattamente in questa direzione, prevedendo tra l'altro che una serie di dati siano accessibili in via telematica senza bisogno di nessuna istanza da parte del cittadino, in quanto dovrebbero confluire in banche dati poste a disposizione di tutti.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 5 aprile alle ore 14.

La seduta termina alle ore 8.45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Daniele MARANTELLI

Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta inizia alle ore 8,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Atto n. 284

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 marzo 2016.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, ribadisce che sotto il profilo tecnico i rilievi relativi allo schema di decreto in esame sono minimi. Tuttavia sarebbe utile evidenziare nel parere che la Commissione esprimerà alcune storture del sistema. Si riferisce in particolare all'effetto prodotto dalla soppressione della TASI sulla prima casa, che determina uno spostamento del carico fiscale sulle seconde case. Ritiene pertanto che il parere che sarà espresso dalla Commissione debba contenere sia un riferimento diretto al contenuto proprio dello schema di decreto sia alcuni rilievi di maggior respiro.

Il deputato Roger DE MENECH (*PD*) ritiene che occorra trarre spunto dal parere della Commissione per stimolare una risistemazione complessiva della materia della fiscalità locale, ad esempio con riguardo alle entrate derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti e a una revisione seria del sistema catastale. Attualmente si registra una significativa sperequazione tra comuni in base alla maggiore o minore presenza di seconde case o in base all'avvenuta revisione del sistema catastale.

Auspica quindi che si proceda verso una effettiva sistemazione del sistema di federalismo fiscale, rilevando che lo schema di decreto ministeriale appare tarato su un modello che adesso non esiste più. Condivide quindi l'ipotesi di un parere che affianchi a una parte di carattere maggiormente tecnico anche una parte di carattere propositivo.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (*PD*), *relatrice*, sottolinea che la TARI risulta ininfluenza ai fini dello schema di decreto in esame, dal momento che viene calcolata sulla base dei costi del servizio reso. Ritiene che si debba valutare se evidenziare nel parere quali siano gli elementi che incidono effettivamente sulla determinazione delle capacità fiscali.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, constata che il rappresentante del Governo non intende intervenire e ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definirà i tempi per la conclusione dell'esame dello schema di decreto.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,20, è ripresa alle ore 8,25.

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*) premette di considerare opportune le correzioni apportate rispetto al primo decreto ministeriale sulle capacità fiscali standard, anche sotto il profilo metodologico.

Ritiene peraltro che l'intero sistema richieda una riflessione di carattere generale e che vi siano aspetti rilevanti, evidenziati anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto, ad esempio sul rilievo dei termini entro i quali debba essere effettuato il riparto del Fondo di solidarietà comunale: entro il 30 aprile 2016 per quest'anno ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo. In tal modo i comuni potranno conoscere prima della fine di ogni anno quali siano le risorse a loro disposizione e realizzare una seppur minima programmazione.

Sottolinea poi la complessità del procedimento di adozione dello schema di decreto sulle capacità fiscali e rileva che anche la standardizzazione delle capacità fiscali determinata sulla base del gettito effettivo riscosso presenta alcuni inconvenienti. Ritiene altresì che debba essere affrontato il nodo della base catastale.

Un aspetto più tecnico è poi costituito dall'inserimento della TARI nel calcolo delle capacità fiscali; si tratta di un aspetto problematico in quanto la TARI ha natura sostanzialmente diversa dai tributi presi in con-

siderazione per le capacità fiscali. Un ulteriore aspetto è poi costituito dalle scelte concernenti la TASI sulla prima casa e la IMU agricola. Occorrerebbe dunque ripensare complessivamente il modello a suo tempo delineato dalla legge n. 42 del 2009. Auspica che il Governo precisi quali siano le sue intenzioni rispetto a scelte già fatte secondo una logica molto diversa. In tale contesto occorrerebbe considerare anche il metodo di calcolo che porta alla determinazione dei fabbisogni standard, tenendo presente l'esperienza fatta con riguardo ai fabbisogni sanitari.

Rileva poi che sussistono forti oscillazioni nel tempo nelle entrate che si registrano nei comuni più piccoli.

Infine richiama l'attenzione sulla estrema farraginosità del meccanismo che porta a determinare la quantità di risorse spettante a ogni ente. Si registrano spesso effetti di carattere distortivo. Si tratta di un modello complesso e non facile da spiegare, rispetto al quale nessun ente è in grado di sapere in anticipo quante saranno le risorse che gli saranno trasferite. Sarebbe invece fondamentale per ogni ente avere prima un'idea delle risorse a disposizione.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, constata l'orientamento emerso, affinché nel parere siano affrontati non solo gli aspetti tecnici presenti nello schema di decreto ministeriale ma anche i profili di maggiore ampiezza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Giovedì 31 marzo 2016

Plenaria
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

Interviene il dottor Enrico Fedrighini, giornalista e autore del volume «Moby Prince: un caso ancora aperto».

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al dottor Fedrighini e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del dottor Enrico Fedrighini, giornalista e autore del volume «Moby Prince: un caso ancora aperto»

Il dottor FEDRIGHINI premette che le proprie tesi si fondano su un lungo lavoro compiuto sugli atti di indagine e su quelli processuali.

Smentisce la tesi della nebbia come causa della collisione, motivando tale ipotesi con una serie di testimonianze non sufficientemente valutate in sede giudiziaria, nonché su una relazione meteo dell'Aeronautica militare acquisita solo nel 1997. La tesi della nebbia è stata sostenuta ufficialmente per evitare di indagare su ciò che stava avvenendo in rada prima della collisione del traghetto con la petroliera. Muove critiche al comandante Sergio Albanese e a tutta l'organizzazione dei soccorsi che abbandona per lungo tempo il traghetto alla deriva.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sull'ipotesi di un incendio scoppiato sulla petroliera prima della collisione, sull'organizzazione dei soccorsi e sulla situazione in rada nella notte.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede informazioni sulle registrazioni radar e radio avvenute nella notte.

Il dottor FEDRIGHINI avanza l'ipotesi di un rifornimento di combustibile dalla petroliera ad altre imbarcazioni prima della collisione.

Denuncia il ritardo dei soccorsi quasi ci fosse il timore di scoprire cosa si stesse effettivamente verificando in rada. A tale riguardo fa riferimento alle imbarcazioni che si allontanano rapidamente dal luogo della collisione. Ritiene impossibile che non vi siano osservazioni radar di quella notte sulla rada di Livorno e cita la presenza di un elicottero con possibili funzioni di disturbo delle comunicazioni.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) evidenzia una serie di elementi che rendono la verità processuale sempre meno vicina alla verità storica.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede all'audito se ha avuto querele a seguito della pubblicazione del libro e se l'editore ha esercitato pressioni nei suoi confronti. Chiede altresì un giudizio sul provvedimento del 2010 di archiviazione della richiesta di riapertura delle indagini. Domanda se l'equipaggio del Moby Prince possa aver assistito a traffici illeciti prima della collisione.

Il dottor FEDRIGHINI nega di aver ricevuto pressione alcuna dall'editore. Ricostruisce la vicenda della pubblicazione del suo libro a partire da primo contatto avuto con Loris Rispoli. Ritiene che si voglia mantenere sotto silenzio tutta la vicenda del Moby Prince e cita a tale proposito il caso della trasmissione RAI «La storia siamo noi». Considera necessario ricostruire con precisione tanto la posizione dell'Agip Abruzzo quanto la rotta del traghetto. Cita la testimonianza dell'ufficiale della Guardia

di finanza Cesare Gentile riguardo l'ipotesi di un trasbordo di armi che stava avvenendo nella rada di Livorno.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene necessario acquisire una serie di informazioni ulteriori necessarie al lavoro della Commissione. Pone quesiti sulla nebbia, sulle modalità di oscuramento dei radar e sulle autorità che possano conservare i tracciati radar di quella notte.

Il dottor FEDRIGHINI ritiene che l'archiviazione della richiesta di riapertura delle indagini del 2010 non abbia tenuto in debito conto la necessità di compiere approfondimenti ulteriori. Rammenta che i testimoni hanno parlato della presenza di banchi di nebbia dopo le ore 22,30 e non prima. Sostiene che i passeggeri furono radunati nel salone De Luxe in quanto l'equipaggio avvertì un'emergenza ben prima della collisione.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sul tema dei risarcimenti, sul ruolo dell'ENI e sulle modalità di intervento sull'Agip Abruzzo.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede approfondimenti sulla posizione di ancoraggio della petroliera e se la volontà di non indagare a fondo sulla vicenda possa essere stata determinata da una regia non presente in rada quella sera.

Il dottor FEDRIGHINI conferma che l'inefficienza dei soccorsi sia da collegarsi ad un'assenza di controllo della rada da parte delle autorità competenti. È necessario pertanto cercare documentazioni che possano aiutare la Commissione presso le organizzazioni sovranazionali di cui il nostro Paese è parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che venerdì 22 aprile una delegazione si recherà a Livorno per audire Cesare Gentile. Avverte che i commissari che volessero partecipare a questa audizione comunichino la loro disponibilità agli Uffici entro le ore 13 di giovedì 7 aprile.

Informa infine sul prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 16,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 547 di giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 1 delle Commissioni congiunte lavori pubblici, comunicazioni (8^a) del Senato e ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera dei deputati,

– alla pagina 5, prima del capoverso *PROCEDURE INFORMATIVE* inserire il seguente:

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente IANNUZZI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv*.